



Parte seconda - N. 30

Anno 42

14 marzo 2011

N. 40

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 FEBBRAIO 2011, N. 264

Precisazioni in merito alla deliberazione n. 13/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 MARZO 2011, N. 295

**Modalità per la presentazione dei progetti di Servizio Civile regionale, di cui alla L.R. 20/03
- Anno 2011**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28
FEBBRAIO 2011, N. 264

Precisazioni in merito alla deliberazione n. 13/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n.13 del 10 gennaio 2011 ad oggetto "Approvazione criteri regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale per l'anno 2011.";

Richiamato in particolare quanto indicato nel dispositivo della sopra richiamata deliberazione:

- nel punto C) 2. "*il numero massimo di giovani per progetto sia pari a 20*";

- nel punto C) 3. "*gli enti iscritti nell'albo della Regione Emilia-Romagna del servizio civile possano presentare congiuntamente lo stesso progetto (coprogettazione)*";

- nel punto C) 4. "*il punteggio aggiuntivo regionale (20 punti) venga attribuito ai soli Enti che facciano richiesta, direttamente e/o in coprogettazione per le proprie sedi d'attuazione, di un numero complessivo di giovani per il servizio civile nazionale nel rispetto dei seguenti limiti massimi:*

- ente di 2^a classe: limite massimo di 10 giovani richiesti;
- ente di 3^a classe: limite massimo di 5 giovani richiesti;
- ente di 4^a classe: limite massimo di 3 giovani richiesti,

allo scopo di favorire l'"universalità" del servizio civile, nei termini di una sua maggiore diffusione geografica nel territorio periferico e appenninico e di pluralismo nel coinvolgimento di enti e giovani";

Considerato che dal combinato disposto delle previsioni su evidenziate si rileva che:

- nella migliore delle ipotesi qualora risulti accreditato in seconda classe un ente singolo possa progettare per non più di 10 giovani (oppure fino a 5 giovani o fino a 3 giovani se, rispettivamente, accreditati in terza o quarta classe) e pertanto il numero massimo di giovani per progetto, pari a 20 come indicato nel punto C) 2., sia applicabile alle sole coprogettazioni;

- le coprogettazioni così come definite nell'allegato 1, parte integrante della citata deliberazione n.13/2011, si riferiscano ai "*progetti elaborati da più enti accreditati autonomamente ovvero accreditati in forma associata*";

- di conseguenza gli enti accreditati autonomamente o gli enti accreditati in forma associata possano complessivamente coprogettare fino a 20 giovani, fermo restando comunque il

limite massimo di giovani di cui al punto C)4. della deliberazione n.13/2011 fissato per la classe d'accreditamento di ciascun ente accreditato autonomamente o dell'ente capofila (ente padre) dell'accreditamento in forma associata e, in quest'ultimo caso, fermo restando per ciascuno degli enti associati (enti figli) il limite massimo di giovani fissato per gli enti di quarta classe in conformità al su citato punto C)4.;

Ritenuto necessario fornire le precisazioni sopra evidenziate per consentire agli enti di servizio civile di poter presentare progetti alla Regione Emilia-Romagna in maniera corretta ed equa, nel rispetto di quanto previsto nella citata deliberazione 13/2011;

Richiamati:- l'art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001, n.43 e succ. mod.;

- le proprie deliberazioni nn. 1057 del 24/7/2006, 1663 del 27/11/2006, 1151 del 27/07/2007, 2416 del 29/12/2008 e ss.mm., 1173 del 27/7/2009;

- la determinazione del Direttore generale "Risorse finanziarie e patrimonio" n. 13729 del 23/12/2009 avente per oggetto "Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi;

A voti unanimi e palesi

delibera

a) di fornire agli Enti iscritti all'Albo regionale del servizio civile dell'Emilia-Romagna le precisazioni evidenziate nelle premesse, che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, in merito alla deliberazione n. 13/2011;

b) di dare atto che la propria deliberazione n. 13/2011 resta invariata in tutte le sue parti;

c) di specificare che sulle istanze relative alla presentazione dei progetti di servizio civile nazionale la Regione provvederà a segnalare agli Enti interessati, nel rispetto dei termini fissati dall'apposito avviso adottato dal Capo dell'Ufficio Nazionale, le eventuali richieste eccedenti i limiti previsti nella deliberazione n.13/2011, al fine della loro possibile integrazione e modificazione in conformità a quanto ora meglio precisato col provvedimento de quo;

d) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7
MARZO 2011, N. 295

Modalità per la presentazione dei progetti di Servizio Civile regionale, di cui alla L.R. 20/03 - Anno 2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il combinato disposto dall'art. 3, lett. B), dall'art.9, comma 4, e dall'art.22, comma 2, della L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 "Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38" e successive modifiche e integrazioni, a norma del quale la Regione incentiva progetti di servizio civile volontario regionale per tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza;

Dato atto che, a tal fine, la L.R. n. 15/2010, di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013, ha provveduto a dotare il cap. 4318 "Spese per i volontari, gli obiettori di coscienza e servizio civile di competenza delle strutture regionali (L.8 luglio 1998, n.230; L.6 marzo 2001, n. 64; D.Lgs.5 aprile 2002, n.77; L.R. 20 ottobre 2003, n. 20)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.115 (MEZZI PROPRI), di uno stanziamento pari ad Euro 507.974,87;

Ritenuto opportuno riaffermare che le modalità operative dell'azione regionale nell'ambito del servizio civile integrano quelle del livello nazionale, secondo il principio di leale collaborazione, cercando di rafforzare i presupposti affinché tutti gli enti e tutti i cittadini del nostro territorio possano avere uguali opportunità ed il servizio civile possa costituire, insieme, momento di crescita per i singoli, risposta ai bisogni della comunità, esperienza contingente che una volta terminata possa alimentare e garantire continuità alle forme tradizionali dell'impegno civile, in particolare del volontariato;

Ritenuto che a tal fine i Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, di cui all'art. 16 della L.R. 20 del 2003, di seguito denominati CO.PR.E.S.C., possano costituire l'ambito ideale di confronto e di condivisione per promuovere e concretizzare a livello locale le predette finalità;

Evidenziato che la su richiamata legge regionale demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità per la presentazione dei progetti di cui sopra;

Ribadito:

- che il servizio civile non può e non deve sostituire posti di lavoro, né svolgere attività che siano in alcun modo assimilabili a profili professionali o comunque non rispondenti alle finalità di cui all'art. 1 della legge 64 del 2001 e all'art. 2 della legge regionale 20 del 2003;

- che, altresì, l'esperienza di servizio civile deve costituire occasione di valorizzazione e d'integrazione, in primis, per le persone più "fragili" che vi partecipano e ne diventano protagoniste;

- che, infine, il servizio civile, stante la sua natura e l'impossibilità di ripetere l'esperienza, deve rappresentare strumento privilegiato per individuare nuovi volontari tradizionali e condividere con loro, e le loro realtà di riferimento, pratiche di gratuità e di attenzione agli altri;

Considerato:

- che il servizio civile non può essere elemento utile al rinnovo dei permessi di soggiorno in Italia e che per i cittadini comunitari e stranieri che vi partecipano l'impegno lavorativo e/o di studio deve essere necessariamente prioritario, conciliato e mantenuto, solo temporaneamente, a fianco del servizio svolto all'interno del progetto. A tale proposito, l'ente deve garantire, anche in fase di realizzazione del progetto, opportune attenzioni affinché i giovani coinvolti non perdano di vista i loro doveri ed impegni quotidiani, rischiando peraltro di essere disorientati e di compromettere i presupposti essenziali della loro permanenza nel nostro paese;

- che l'assegno di servizio civile, in forza di un parere dell'Agenzia delle Entrate, viene assimilato ai fini fiscali alle collaborazioni coordinate e continuative, con la conseguenza del suo assoggettamento alla disciplina dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, per i giovani beneficiari fiscalmente residenti in Italia, ovvero all'applicazione degli accordi bilaterali tra Italia e Paese di provenienza del giovane, nel caso di giovane non residente fiscalmente in Italia;

- che, invece, dal punto di vista previdenziale dopo l'approvazione della legge n. 2/2009 è venuto meno l'obbligo a carico della Regione del versamento del contributo INPS conteggiato sull'assegno di scr e che, tuttavia, i giovani interessati, avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009, potranno riscattare il periodo di servizio civile, in tutto o in parte, su domanda e su contribuzione individuale, da versare in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione degli interessi di rateizzazione;

- che per rafforzare ulteriormente le finalità d'integrazione del servizio civile regionale si ritiene doveroso creare i presupposti affinché si possa presentare un unico progetto di servizio civile, che coinvolga contemporaneamente giovani italiani, loro coetanei stranieri e comunitari;

Ritenuto di dover provvedere alla definizione delle modalità di cui trattasi secondo i criteri e gli adempimenti riportati negli allegati parti integranti del presente atto deliberativo;

Acquisito il parere della Commissione Assembleare IV Politiche per la salute e Politiche sociali espresso nella seduta antimeridiana del 1 marzo 2011;

Richiamati:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;

- le proprie deliberazioni nn.1057 del 24.7.2006, 1663 del 27.11.2006, 2416 del 29 dicembre 2008, 1173 del 27 luglio 2009, 1377 in data 20 settembre 2010;

- il D.P.C.M. 4 novembre 2009, con il quale è stato approvato il nuovo Prontuario per la progettazione nel servizio civile;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi;

a voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l'ALLEGATO 1 concernente la definizione, per l'anno 2011, delle modalità per la presentazione dei progetti di servizio civile

regionale per giovani cittadini comunitari e stranieri tra i 18 anni (compiuti) e i 28 anni (da compiere), di cui al combinato disposto dall'art. 3, lettera b), dall'art. 9, comma 4, e dall'art.22, comma 2, della L.R. 20 ottobre 2003, n. 20, precisando che i riferimenti per la progettazione e per i criteri di valutazione sono quelli individuati con D.P.C.M. 4/11/2009 come completati con propria deliberazione n.13/2011, esclusi i punti C) 4. ed E), nonché l'allegato 2 con le specifiche per la progettazione e l'allegato 3 relativo alla modulistica, che integra quella nazionale, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2) di dare atto per le ragioni indicate in premessa:

a) che con propria successiva deliberazione, ad avvenuta istruttoria da parte della struttura regionale competente, si provvederà all'individuazione dei progetti approvati e finanziati mediante la corresponsione dell'assegno di servizio civile regionale di cui all'art. 10, comma 2, della L.R.20/03 a favore dei giovani cittadini stranieri e comunitari selezionati dagli enti titolari dei progetti stessi, alla quantificazione del relativo importo per la concessione, e, ricorrendone le condizioni previste dalla L.R. 40/2001, all'assunzione del relativo impegno di spesa con imputazione al capitolo n. 4318 "Spese per i volontari, gli obiettori di coscienza e servizio civile di competenza delle strutture regionali (L.8 luglio 1998, n.230; L.6 marzo 2001, n. 64; D.Lgs.5 aprile 2002, n.77; L.R. 20 ottobre 2003, n. 20)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.115 (MEZZI PROPRI), nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 pari ad Euro 507.974,87;

b) che con il medesimo atto si provvederà, altresì, all'individuazione:

1. dei progetti idonei, ma non immediatamente finanziabili;
2. dei progetti idonei, ma non immediatamente finanziabili in quanto risulta già finanziato un progetto per lo stesso Ente o per la stessa aggregazione di Enti;

c) che l'importo dell'assegno di servizio civile regionale, da corrispondere mensilmente a favore dei giovani cittadini comuni-

tari e stranieri selezionati dagli enti titolari dei progetti approvati e finanziati, viene determinato, nel rispetto dell'art. 10 - comma 2 - della L.R.20/03, in Euro 360,00 mensili per un impegno di 25 ore settimanali/monte ore di 1100 ore per 11 mesi (o 1000 ore per 10 mesi o 900 ore per 9 mesi) ovvero in Euro 288,00 per un impegno di 20 ore settimanali/monte ore di 880 ore per 11 mesi (o 800 ore per 10 mesi o 720 ore per 9 mesi);

d) che alla liquidazione ed alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento per la corresponsione dell'assegno di servizio civile regionale, di cui al precedente punto c., a favore dei giovani cittadini comunitari e stranieri selezionati, provvederà mensilmente il Dirigente competente in materia di servizio civile con propri atti formali, in applicazione della normativa regionale vigente ed in attuazione della delibera 2416/08, di norma entro la fine del mese successivo a quello di competenza;

e) che, qualora dalle operazioni di cui sopra dovessero manifestarsi economie o risorse non utilizzate ovvero nel caso in cui un ente i cui progetti siano stati approvati dovesse rinunciarvi anche parzialmente, il Dirigente competente in materia di servizio civile potrà ammettere a finanziamento i progetti di cui al precedente punto b.1), secondo l'ordine di punteggio ottenuto, e successivamente i progetti di cui al punto b.2), sempre secondo l'ordine di punteggio ottenuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

f) che nel caso di progetti approvati con la medesima valutazione e quindi non finanziabili nella loro totalità, fermo restando il limite di finanziamento previsto nel competente capitolo del bilancio regionale 2011 di cui al precedente punto a., verrà determinata una percentuale di riduzione dei posti richiesti in modo tale da consentire il finanziamento di tutti i progetti posizionati ex equo ovvero, se possibile, di tutti i progetti idonei non immediatamente finanziabili, ottenendo dagli enti interessati l'adesione alla proposta di ridimensionamento e la conferma della validità delle previsioni progettuali;

3) di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(ALLEGATO 1)

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE NELL'ANNO 2011 DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER GIOVANI CITTADINI STRANIERI E COMUNITARI, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DALL'ART. 3, LETT. B), DALL'ART. 9, COMMA 4, E DALL'ART. 22, COMMA 2, DELLA L.R. N.20/2003.

1. Premessa

I finanziamenti di cui alla L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 sono finalizzati alla attuazione del servizio civile regionale (di seguito SCR) e al sostegno del servizio civile nazionale (di seguito SCN).

2. Soggetti destinatari

I soggetti proponenti i progetti in oggetto sono, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 20 del 2003, gli Enti iscritti all'albo regionale del servizio civile, prima o seconda sezione, aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Gli Enti di cui sopra, per la partecipazione al presente bando ed entro la sua scadenza, devono:

- essere aderenti ai CO.PR.E.S.C. di riferimento (per i livelli associativi regionali la predetta condizione è garantita mediante l'adesione delle proprie strutture locali - provinciali, comunali, ecc.- ai Coordinamenti) e in regola con il pagamento della quota associativa 2011;
- avere presentato, qualora risultino beneficiari di un precedente bando ex legge regionale 20 del 2003, le rendicontazioni finali dei progetti finanziati nelle annualità dei bandi regionali 2009 e precedenti;
- indicare, nel caso delle organizzazioni di volontariato, il registro o l'albo in cui è avvenuta l'iscrizione e gli estremi dell'atto regionale o provinciale di iscrizione.

Gli enti di cui sopra, iscritti autonomamente all'albo di servizio civile, possono presentare congiuntamente lo stesso progetto (coprogettazione).

I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti da ciascun ente proponente/associato/consorzio/federato/in accordo di partenariato.

3. Progetti ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di SCR per giovani cittadini comunitari e stranieri, di età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 28 anni (non compiuti), già residenti o domiciliati nel territorio regionale dell'Emilia-Romagna o comunque in Italia (il SCR, infatti, non

può essere il motivo del trasferimento in Italia fatto salvo il caso per quei progetti che si innestano coerentemente in programmi di cooperazione internazionale decentrata) e in posizione regolare di soggiorno per lo svolgimento del progetto di SCR.

4. Formalizzazione dei progetti

Le caratteristiche dei progetti di SCR da realizzarsi in Emilia-Romagna sono dettagliatamente indicate nelle specifiche allegata, che integrano le previsioni del Prontuario approvato con D.P.C.M. 4/11/2009.

Qualora il progetto di servizio civile coinvolga nelle medesime attività giovani italiani e stranieri/comunitari (progetto integrato SCN/SCR) sarà lo stesso presentato per il SCN alla Regione entro la scadenza fissata con Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'UNSC e dunque redatto, a pena di non approvazione, secondo lo schema previsto nel precitato D.P.C.M. 4/11/2009, tenendo conto delle specifiche che seguono; in questo caso si dovrà presentare l'allegata SCHEDA 1/B, firmata dal legale rappresentante dell'ente o dal responsabile nazionale del servizio civile indicato in sede di accreditamento dove richiamare il titolo del progetto SCN presentato alla Regione.

Qualora il progetto di SCR non coinvolga giovani italiani, ovvero venga presentato da Sedi locali di Enti iscritti all'Albo nazionale, dovrà essere predisposto ex novo in conformità al presente paragrafo (scheda progettuale D.P.C.M. 4/11/2009, tenendo conto delle specifiche che seguono, con le integrazioni riportate nell'allegata SCHEDA 1/B).

5. Criteri di valutazione

I progetti saranno valutati secondo i criteri indicati nei paragrafi successivi, ripresi e modificati dall'allegato al D.P.C.M. 4 novembre 2009, come integrato con deliberazione di giunta regionale n. 13/2011.

A parità di punteggio verrà riconosciuta la priorità al progetto integrato SCN/SCR.

6. Limiti e modalità di presentazione dei progetti

I progetti possono essere presentati esclusivamente per le sedi di attuazione già accreditate, per figure già accreditate e solo per un settore di intervento e un'area d'attività di cui all'allegato C del Prontuario approvato con DPCM 4/11/2009.

Il numero dei giovani da impegnare nel progetto non può essere inferiore a 2 per ogni sede di attuazione di progetto ovvero non inferiore a 1 nel caso di effettiva presenza nella stessa sede di giovani del SCN. In questo ultimo caso qualora il progetto di SCN non venga finanziato, compatibilmente con

le risorse regionali disponibili il numero di giovani del SCR verrà portato da 1 a 2, con richiesta di assestare conseguentemente le previsioni progettuali.

I progetti di SCR hanno una durata di nove, dieci oppure undici mesi. Non è consentito presentare progetti di durata diversa, fatta salva la previsione progettuale, adeguatamente motivata, di sospendere momentaneamente il servizio civile per trenta giorni, al fine di consentire il rientro nel paese d'origine dei giovani coinvolti, che dovranno consegnare preventivamente all'Ente copia della prenotazione e al ritorno copia dei titoli di viaggio. In questa ipotesi non verrà corrisposto l'assegno di SCR e il numero dei giorni di permesso e di malattia sarà ridotto proporzionalmente.

I progetti dovranno prevedere un orario di attività dei giovani in SCR non inferiore:

- ipotesi A) alle 25 ore settimanali, ovvero un monte ore di 1100 ore (nel caso di durata dei progetti pari a undici mesi) oppure 1000 ore (nel caso di durata dei progetti pari a dieci mesi) oppure 900 ore (nel caso di durata dei progetti pari a nove mesi);

- ipotesi B) alle 20 ore settimanali, ovvero un monte ore di: 880 ore (nel caso di durata dei progetti pari a undici mesi) oppure 800 ore (nel caso di durata dei progetti pari a dieci mesi) oppure 720 ore (nel caso di durata dei progetti pari a nove mesi),

cui si sommano 18 (nel caso di durata dei progetti pari a undici mesi) oppure 16 (nel caso di durata dei progetti pari a dieci mesi) oppure 14 (nel caso di durata dei progetti pari a nove mesi) giorni di permesso. Nel caso in cui si opti per la soluzione del monte ore, i giovani dovranno essere comunque impegnati in modo continuativo per i giorni indicati alla voce 14 e per almeno 12 ore settimanali (ovvero altro orario precisato alla voce 13). E' inoltre possibile prevedere lo svolgimento del servizio civile distribuito su 5 o 6 giorni alla settimana. Questa previsione non deve modificare le finalità del progetto e, in ogni caso, deve essere esplicitamente richiamata nella descrizione dello stesso, solo nell'ottica di rendere maggiormente accessibile il SCR ai giovani stranieri e comunitari impegnati, come accade nella maggior parte dei casi, anche in altre attività (studio, lavoro, etc.), necessarie come dicevamo al mantenimento del permesso di soggiorno o all'ottenimento dell'iscrizione anagrafica.

Le attività previste dai progetti devono essere condotte nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di quella relativa al settore cui si riferiscono.

Nessun onere economico può essere posto a carico dei giovani in servizio civile, neanche in relazione alla copertura dei costi della formazione o al conseguimento di titoli o altri benefici.

In relazione alle esigenze di cui al successivo capoverso i progetti potranno prevedere a carico dell'ente titolare:

a) il vitto e alloggio;

b) il solo vitto.

All'atto della trasmissione della graduatoria dei giovani in SCR, l'ente dovrà specificare accanto ai nomi dei singoli giovani selezionati il regime di vitto e alloggio, di solo vitto, ovvero senza vitto e alloggio.

L'istanza di presentazione dei progetti deve essere consegnata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali, Promozione sociale, terzo settore, servizio civile, Posizione organizzativa Gestione e valorizzazione del servizio civile, viale Aldo Moro n. 21 - 40127 Bologna.

L'istanza, redatta secondo l'allegata SCHEDA 1 A, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente e dovrà evidenziare, qualora vengano presentati più progetti da parte di un medesimo ente o gruppo di enti o aggregazione/associazione di enti, l'ordine di priorità dei progetti. Infatti, in via prioritaria, sarà ammesso a finanziamento un solo progetto per ente o gruppo di enti o aggregazione/associazione di enti.

Oltre all'istanza di cui al precedente capoverso dovranno essere inviate a corredo della scheda progetto da parte:

- A) degli enti che presentano il progetto integrato SCR e SCN:
- 1) i curricula vitae, in originale e sotto forma di autocertificazione, del tutor e degli operatori locali di progetto (se aggiuntivi rispetto a quelli del SCN), inseriti alla voce 16 della scheda 1/B;
 - 2) la carta d'impegno etico del SCR, il disciplinare del SCR e la disciplina dei doveri dei giovani in SCR e del loro rapporto con gli enti titolari dei progetti, debitamente firmati dal Responsabile legale o dal Responsabile del SCN.
- B) degli enti che presentano il progetto di SCR autonomo rispetto al progetto di SCN:
- 1) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000 nella quale chi firma i progetti dichiara che tutte le informazioni ed i dati in essi contenuti corrispondono al vero. Nel caso di presentazione di più progetti è sufficiente una unica dichiarazione secondo l'allegato 8 al Prontuario approvato con D.P.C.M. 4/11/2009;
 - 2) i curricula vitae, in originale e sotto forma di autocertificazione, del tutor e degli operatori locali di progetto (se aggiuntivi rispetto a quelli del SCN), inseriti alla voce 16 della scheda 1/B;
 - 3) i curricula vitae del personale incaricato della formazione specifica;
 - 4) gli accordi relativi agli eventuali partners e copromotori dei progetti;
 - 5) la carta d'impegno etico del SCR, il disciplinare del SCR e la disciplina dei doveri dei giovani in SCR e del

loro rapporto con gli enti titolari dei progetti, debitamente firmati dal Responsabile legale o dal Responsabile del SCN.

Qualora gli OLP, RLEA siano gli stessi già indicati per i progetti di SCN finanziati, fermo restando il rispetto del rapporto massimo dei giovani, sarà possibile inviare lo stesso curriculum vitae in copia.

Nel caso di coprogettazione occorre produrre uno specifico accordo, di cui all'allegato 2 della deliberazione di giunta regionale n.13/2011, idoneo a dimostrare la condivisione del progetto da parte degli enti coinvolti. Il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti coprogettanti, a titolo di condivisione rispetto ai contenuti e d'impegno per l'attuazione dello stesso.

Le sedi locali degli enti iscritti all'Albo nazionale del servizio civile dovranno aver presentato istanza d'iscrizione alla seconda sezione dell'albo regionale del servizio civile (si veda la scheda 1 K allegata alla deliberazione di giunta regionale n.287/2010), antecedentemente alla scadenza di cui al successivo paragrafo **7. Termini di presentazione dei progetti.**

Oltre alla documentazione cartacea è necessario il contestuale invio della domanda e del/i progetto/i tramite posta elettronica all'indirizzo serviziocivile@regione.emilia-romagna.it.

7. Termine di presentazione dei progetti

I progetti debbono pervenire alla Regione Emilia-Romagna **improrogabilmente entro le ore 14 del 14 aprile 2011** (non è ritenuto valido il timbro postale).

8. Esame, valutazione, selezione e approvazione dei progetti.

8.1 Esame della documentazione.

La Regione, previo esame della documentazione inviata, non procede alla valutazione di merito dei progetti in presenza anche di una sola delle anomalie previste nel paragrafo 4.1 "Esame della documentazione" del Prontuario approvato con D.P.C.M. 4/11/2009.

8.2 Valutazione dei progetti.

La Regione adotta le misure organizzative più opportune per la valutazione dei progetti. Nell'ambito delle attività di valutazione di merito sono esclusi dalla valutazione di qualità i progetti di SCR anche in presenza di uno solo dei casi previsti nel paragrafo 4.2 "Valutazione dei progetti" del Prontuario approvato con D.P.C.M. 4/11/2009.

8.3 Criteri di selezione.

Successivamente all'esame e alla valutazione previsti ai precedenti paragrafi 8.1 e 8.2 i progetti rimasti saranno posti a confronto rispetto ad una scala che ne valuti la qualità lungo le tre dimensioni elencate nel paragrafo 4.3 "Criteri per l'attribuzione dei punteggi" del Prontuario approvato con D.P.C.M. 4/11/2009.

La griglia di valutazione dei progetti è quella prevista nell'allegato 4 del Prontuario approvato con D.P.C.M. 4/11/2009 opportunamente integrata coi criteri di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 13/2011.

8.4 Individuazione dei progetti da inserire nel bando.

Al termine delle operazioni di cui al precedente paragrafo 8.4 tutti i progetti avranno un punteggio e saranno disposti secondo l'ordine decrescente rispetto ai punteggi ottenuti. I progetti con il punteggio più elevato fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l'anno in corso saranno inseriti, in base alle sedi d'attuazione dei progetti, negli appositi avvisi provinciali, pubblicati a cura dei Co.Pr.E.S.C.. Non verrà predisposta la graduatoria che precede nel caso in cui tutti i progetti, esclusi quelli inammissibili o valutati negativamente o non immediatamente finanziabili in quanto risulta già finanziato un progetto per lo stesso Ente o per la stessa aggregazione di Enti, risultino finanziabili.

8.5 Approvazione dei progetti.

La Regione approverà i progetti, dando tempestiva comunicazione agli enti i cui progetti siano risultati inammissibili o valutati negativamente. La Regione, altresì, pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco dei progetti approvati da inserire negli avvisi pubblici a livello provinciale a cura dei Co.Pr.e.s.c., individuandoli con le modalità descritte al precedente paragrafo 8.4.

Gli enti i cui progetti siano stati approvati dovranno tempestivamente comunicare eventuali impedimenti nella realizzazione degli stessi.

Il limite massimo di posti finanziabili per ciascun ente viene fissato al 10% dei posti disponibili.

ALLEGATO 2

SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER GIOVANI CITTADINI COMUNITARI E STRANIERI *[nei paragrafi che seguono è indicato il riferimento alla voce della scheda progetto dove evidenziare le specifiche del servizio civile regionale]*

PRESENTAZIONE

La Legge Regionale 20/03 sul Servizio Civile della Regione Emilia-Romagna è stata la prima sul territorio nazionale, che ha posto, effettivamente, l'ambizioso obiettivo di creare i presupposti per coinvolgere nell'esperienza di servizio civile le persone in tutto l'arco della loro vita: dai BAMBINI ai GIOVANI che stanno adempiendo l'obbligo formativo, e da questi agli ADULTI e agli ANZIANI, che abbiano tempo e interesse per scoprire come sentirsi utili agli altri, dare qualcosa disinteressatamente a chi è nel bisogno, rendendosi conto che in realtà si riceve molto più di quanto si è dato.

Da questo intento legislativo prendono corpo le esperienze di SCR rivolte ai giovani immigrati d'età compresa tra i 18 (compiuti) e i 28 anni (da compiere), in posizione regolare, che abitano nelle città o nei paesi della Regione o comunque in Italia, ma anche ai minorenni, agli adulti e agli anziani: persone diverse che hanno in comune la disponibilità a contribuire, a dare risposte ai bisogni della comunità in cui vivono, dedicando un periodo della propria vita agli altri, al servizio del bene comune, diffondendo la cultura dell'accoglienza e della solidarietà.

E ancora, motivazione forte alla base dell'impianto legislativo, è quella di rendere l'esperienza di Servizio Civile una proposta a carattere universalistico, sia per quanto riguarda l'accesso al sistema da parte degli enti, sia relativamente alla sua fruizione: tutte le persone dovrebbero potenzialmente partecipare, senza alcuna limitazione di sesso, cittadinanza, titolo di studio, di età, di condizione sociale, ecc., come pure tutte le comunità locali emiliano romagnole dovrebbero beneficiare del servizio civile.

La Regione Emilia-Romagna intende valorizzare le iniziative che, coerentemente con le previsioni della legge regionale, perseguono la qualità del SCN e del SCR attraverso la sua diffusione tra enti, giovani e comunità presenti nel territorio regionale. In tal modo, oltre a garantire le finalità del SCN, si possono creare i presupposti perché il servizio civile sia effettivamente un bene comune e, in quanto tale, venga riconosciuto, attuato e rigenerato.

Gli obiettivi di qualità che s'intendono raggiungere mirano ad elevare il livello della proposta di servizio civile su tutto il territorio regionale e per tutti i soggetti coinvolti.

Quanto precede non può essere disgiunto, evidentemente, dall'attuazione sia del monitoraggio esterno ai progetti, sia delle verifiche ispettive, finalizzati, rispettivamente, a cogliere l'andamento dei progetti e il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che regolano la

progettazione e l'accreditamento nel SCN. In ogni caso la mancata attuazione delle previsioni progettuali comporterà un'adeguata penalizzazione (dal minore punteggio, corrispondente a quello ottenuto indebitamente, fino alla non approvazione dei progetti qualora le mancanze riguardino più di un progetto) nelle successive valutazioni dei progetti a titolarità dello/degli stesso/i ente/i.

1. Il Servizio Civile Regionale rivolto ai cittadini comunitari e stranieri

L'obiettivo prioritario del SCR rivolto ai cittadini stranieri e comunitari è, come per il SCN, finalizzato al coinvolgimento dei giovani in una esperienza di cittadinanza attiva, che possa essere utile alla comunità e occasione di crescita per il giovane che la compie. Allo stesso modo il SCR rivolto ai cittadini stranieri e comunitari, così come agli adulti, agli anziani e ai minori, si pone un ulteriore obiettivo che è quello del sostegno all'integrazione, partendo da un livello interistituzionale (livello regionale, livello provinciale e distrettuale) per poi realizzarsi concretamente tra le generazioni, tra i giovani italiani e stranieri, tra gli individui e la propria comunità locale. Il SCR rivolto ai cittadini stranieri e comunitari si pone quindi ad integrazione delle disposizioni relative al SCN e ai "criteri aggiuntivi regionali" nonchè in coerenza con la programmazione del Settore Immigrazione. La Regione, infatti, nel promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri, ha individuato tre finalità di ordine generale sulle quali ispirare l'insieme delle politiche regionali:

- la rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico;
- il reciproco riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
- la valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato.

I tre obiettivi generali vengono declinati su una serie di obiettivi strategici, tra i quali, di estremo interesse per il Servizio Civile è il seguente:

- *costruire relazioni positive*, nel senso di favorire il confronto interculturale attraverso un approccio istituzionale attivo, volto a sviluppare e facilitare occasioni di incontro e scambio tra cittadini autoctoni e migranti o meglio tra "nuovi e vecchi residenti".

Di certo il Servizio Civile rappresenta un'iniziativa concreta che non solo va nella direzione della costruzione di "relazioni positive" tra cittadini italiani e stranieri, ma ben oltre, coinvolgendo i giovani in un percorso comune nel quale, oltre a misurarsi sulla propria capacità di cooperare insieme ad altri, si condividono azioni e progetti a favore della propria realtà territoriale. L'attenzione rivolta, attraverso il progetto di Servizio Civile, alla medesima comunità aiuta i giovani italiani e stranieri a maturare una

visione comune dei bisogni e delle risorse esistenti sul proprio territorio, innescando processi di assunzione di responsabilità civica. Questo percorso sostiene i presupposti per l'integrazione e valorizza i giovani stranieri come protagonisti di azioni di aiuto, di sensibilizzazione, di mediazione culturale e linguistica a favore dei propri connazionali e dell'intera comunità.

Nei successivi paragrafi, partendo dagli esiti del monitoraggio regionale integrati e modificati con le proposte della Consulta regionale, si forniscono le specifiche per la nuova progettazione, articolandole in base agli ambiti dai quali si sono rilevate le informazioni e i dati utili alla lettura dei percorsi sperimentali di Servizio Civile rivolto a cittadini stranieri e comunitari. Indicazioni pensate in chiave propositiva, che possano essere utili al miglioramento dei criteri di ammissione al bando regionale e, di conseguenza, possano incidere positivamente sulla qualità della proposta complessiva di Servizio Civile rivolta ai cittadini stranieri, comunitari e italiani nella Regione Emilia-Romagna.

2. La promozione *[rif.voce 17 scheda progetto]*

2.1 Iniziative pubbliche per la promozione dei progetti di servizio civile rivolti ai cittadini stranieri e comunitari.

Nel predisporre iniziative pubbliche di promozione del SCR per stranieri e comunitari, un criterio trasversale a tutti i territori interessati rimane quello di evitare che le occasioni predisposte per proporre il SCR creino eccessive aspettative nei giovani, tengano quindi conto della complessiva limitata disponibilità di posti, evitando quindi di connotarsi come spot pubblicitari. Obiettivo di queste iniziative, piuttosto, è quello di intercettare in maniera trasparente e ponderata i giovani realmente interessati a vivere questa esperienza o ai quali il Servizio Civile può dare un concreto supporto all'integrazione. Andrà evidenziato il significato corretto del SCR, facendo riferimento alla Carta di Impegno Etico, integrata e tradotta a livello regionale. A questo proposito la modalità che la Regione ritiene utile proporre e che nel monitoraggio ha trovato riscontri positivi è stata la valorizzazione dei Centri Interculturali come soggetti idonei a facilitare il dialogo interculturale e come luoghi adatti a presentare correttamente la proposta del Servizio Civile quale occasione per l'integrazione. Il metodo che è opportuno utilizzare è quello dell'incontro pubblico, rivolto ai giovani interessati, alle loro famiglie, ai loro amici e parenti, organizzato in ambito Co.Pr.E.S.C. in forma coordinata e congiunta tra gli enti di servizio civile. Si ritiene maggiormente efficace organizzare uno o più incontri con i giovani piuttosto che predisporre materiale divulgativo stampato per evitare che i limiti linguistici diventino un elemento di ostacolo alla partecipazione di quella fascia di giovani immigrati meno

integrati. L'incontro pubblico, deve offrire infatti la possibilità di rispondere agli interrogativi dei giovani e di presentare i progetti in modo maggiormente incisivo e dettagliato magari coinvolgendo anche giovani che possono testimoniare la loro esperienza di servizio civile. Sempre nell'ambito dell'incontro pubblico è opportuno prevedere la presenza di un operatore o un referente dei Coordinamenti Provinciali affinché introduca il tema del servizio civile sul territorio della Provincia e presieda l'incontro.

Quanto precede deve essere opportunamente e coerentemente integrato da iniziative dei singoli Enti volte ad accompagnare i giovani nel percorso di conoscenza del servizio civile e degli specifici progetti, anche con piccole esperienze "sul campo" prima della presentazione della domanda di partecipazione, affinché il numero di rinunce e interruzioni possa essere contenuto entro limiti fisiologici, oltre ad attivare le previsioni dei successivi paragrafi 3.1, 4.2. 4.3 e 8.6.

2.2 Coerenza del SCR con le finalità di promozione dell'integrazione

In sede di promozione degli avvisi rivolti ai giovani stranieri e comunitari, devono essere scoraggiate iniziative di promozione dell'espatrio da altri paesi, anche se si tratta di paesi comunitari, finalizzate allo svolgimento del Servizio Civile nella Regione Emilia-Romagna. Questo vincolo consente di rimanere coerenti con le finalità di promozione dell'integrazione dei cittadini stranieri e comunitari intenzionati a vivere nella nostra regione, evitando di trasformare l'opportunità del servizio civile in un incentivo per l'ingresso in Italia con motivazioni soggettive che poco hanno a che vedere con i progetti proposti dagli enti e non giustificano in nessun modo un investimento di risorse pubbliche regionali. Discorso diverso per quei cittadini stranieri e comunitari che provengono da altri territori di residenza, sempre in Italia, ai quali è consentito lo svolgimento del SCR, purchè nella scheda di candidatura venga indicata la motivazione per cui si desidera svolgere servizio in un contesto differente da quello nel quale si è residenti o nel quale si colloca il proprio domicilio e quali siano i presupposti di questa scelta: possesso di un alloggio nella città nella quale si desidera fare servizio; indicazione del luogo di studio o di lavoro con relative distanze, per verificare che siano compatibili con lo svolgimento del SCR; disponibilità a farsi carico dei costi del trasporto dall'abitazione alla sede di attuazione del progetto. Altra eccezione può essere fatta per coloro che da un paese estero chiedono di svolgere SCR in Italia in un progetto regionale inserito coerentemente in programmi di cooperazione internazionale dove l'ente titolare di progetto di SCR è direttamente coinvolto.

2.3 Traduzione e integrazioni della Carta di Impegno Etico.

Risulta complesso, responsabilizzare i giovani nel tracciare i confini dell'esperienza di Servizio Civile indicati dalla Carta Etica, anche perché generalmente prevale in loro la comprensione dell'utilità sociale del servizio civile a scapito della dimensione formativa, della non ripetitività dell'esperienza e della "gratuità" del servizio agli altri e alla propria comunità. E, più in generale, non emerge la consapevolezza di un servizio civile come inteso nella Legge Regionale 20/03 ovvero come "bene pubblico": che appartiene allo stesso tempo a chi lo svolge, a chi lo organizza e al territorio che lo promuove e ne beneficia. Difficoltà di comprensione ancor più evidente tra i familiari, i parenti e gli amici dei giovani in servizio civile, come dimostra l'esperienza di SCN. Per ovviare a certe forme di appiattimento del significato del Servizio Civile è stata tradotta la Carta di Impegno Etico nella lingua originaria dei giovani coinvolti, per agevolarli, insieme alle loro famiglie, nel comprendere il senso dell'esperienza che stanno per compiere. Agli enti spetta la segnalazione nel progetto delle attività di promozione del servizio civile per cittadini stranieri e comunitari e delle modalità di presentazione della proposta, prevedendo l'utilizzo delle traduzioni della Carta di Impegno Etico. Il progetto dovrà inoltre prevedere ed indicare nei programmi della formazione generale le modalità d'utilizzo della Carta Etica.

3. La selezione

3.1. Presenza di un esperto di immigrazione o formazione dei selettori. *[rif. voce 18 scheda progetto]*

La presenza aggiuntiva, nel gruppo dei selettori di taluni enti, di un esperto nel campo dell'immigrazione ha agevolato la comprensione e la codificazione delle storie di vita dei candidati. Una figura con queste competenze può essere sostituita attraverso un'adeguata formazione rivolta ai selettori e agli operatori locali di progetto del SCN. Nel progetto occorre, pertanto, indicare una, o entrambe, le opzioni proposte (impegno delle figure coinvolte nel progetto [OLP e/o selettore] a partecipare ad un momento formativo a livello provinciale sui temi dell'immigrazione laddove previsto o/e un esperto nel campo dell'immigrazione), avendo cura di valorizzare complessivamente le attività che vanno nella direzione di un potenziamento del personale dell'ente e di una maggiore competenza degli operatori in materia di immigrazione e di interculturalità.

3.2. La proposta di servizio civile rivolta a specifici target. *[rif. voci 6, 7 e 8.4 scheda progetto]*

Rimane aperta la possibilità di rivolgere la proposta di SCR a specifici target; questo tipo di progettazione dovrà essere maggiormente articolata ed approfondita all'interno del progetto. Dovrà essere maggiormente sviluppato: perché e in

che modo, per i giovani stranieri e comunitari coinvolti, il SCR è un'opportunità di inclusione e di integrazione sociale. Potranno essere inserite all'interno dei progetti specifiche previsioni sulla destinazione di una quota di posti per progetto rivolta a cittadini con maggiori difficoltà di integrazione (es. richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria/umanitaria, donne sole, madri con figli, migranti di recente ingresso, etc.).

3.3. Eliminare la conoscenza della lingua italiana quale criterio di accesso ai progetti di servizio civile. *[rif.voci 18 e 22 scheda progetto]*

Per garantire pari opportunità d'accesso e maggiore coerenza con il principio e la finalità del Servizio Civile come elemento di supporto all'integrazione sociale dei cittadini stranieri e comunitari, si ritiene opportuno eliminare la conoscenza della lingua italiana quale criterio per la selezione dei giovani candidati. La conoscenza dell'italiano potrà essere indicata tra gli obiettivi specifici del progetto riferiti ai giovani, così come la capacità di comunicazione non verbale e di conoscenza delle lingue straniere potrà essere obiettivo formativo per i giovani in SCR e gli operatori degli enti. E' specificatamente vietato vincolare l'accesso ai progetti di SCR ai soli cittadini stranieri e comunitari con un buon livello di integrazione o restringendo l'accesso al possesso di specifici titoli di studio e/o di particolari esperienze pregresse.

4. I progetti

4.1. Indicazione delle aree di intervento dei progetti di servizio civile dei cittadini stranieri e comunitari.

Nelle passate edizioni dei progetti per stranieri e comunitari, buona parte degli enti di servizio civile, hanno valorizzato i giovani, coinvolgendoli in compiti di mediazione culturale e linguistica, segno che questo ambito d'intervento, non indicato nella griglia dei settori e delle aree in allegato alla progettazione nazionale, diversamente risponde ad un bisogno dei territori. E' auspicabile tuttavia, per questa nuova edizione del bando rivolto ai cittadini stranieri e comunitari, una maggiore definizione e immediatezza del progetto rispetto al ruolo del giovane, precisando per ogni settore la reale area di intervento con riferimenti specifici anche se essi non sono previsti dall'allegato 3 del Prontuario predisposto dall'UNSC (es. Settore: assistenza (A) *mediazione culturale*; Settore: educazione e promozione culturale (E) *attività interculturali*; etc.), indicandolo esplicitamente nelle voci 8.1 e 8.3.

4.2. La solitudine dei giovani stranieri e comunitari durante lo svolgimento dell'esperienza di servizio civile. *[rif.voci 7 e 8 scheda progetto]*

Durante le passate edizioni si sono verificati casi in cui i

giovani immigrati coinvolti hanno sofferto una certa solitudine e isolamento sia rispetto ai loro colleghi del SCN, che più in generale agli operatori e volontari dell'ente. Si è così rafforzata l'idea che il giovane del Servizio Civile debba necessariamente operare in un gruppo assieme ad altre figure dell'ente. A tal fine negli obiettivi e nella descrizione dettagliata del progetto di Servizio Civile, saranno da prevedere momenti d'incontro, gruppi di riflessione, occasioni di socializzazione dell'esperienza e di attività congiunte tra i giovani del Servizio Civile del medesimo progetto o di più progetti, nonché tra gli stessi e il territorio, quale momento integrante del progetto e di crescita dei giovani. Resta, inoltre, importante l'attenzione nel prevedere tra le condizioni progettuali obbligatorie, che i giovani del Servizio Civile operino non da soli, ma in affiancamento a coetanei, italiani o non, e comunque in presenza con altre persone.

4.3. L'attivazione della funzione di tutoraggio. [rif. voce 16 scheda progetto]

Un periodo iniziale di affiancamento dei giovani ad opera di un tutor, in aggiunta all'operatore locale di progetto, può essere utile al buon inserimento del ragazzo nel nuovo contesto operativo.

Nel caso la funzione di tutoraggio può essere svolta da una qualsiasi persona dell'ente titolare del progetto, che abbia svolto attività di tutoraggio in altri progetti sociali, ad eccezione dell'OLP, requisiti da evidenziare in apposito curriculum vitae redatto mediante autocertificazione resa ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, esclusivamente dai soli interessati, debitamente firmata ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, da allegare al progetto. Tale funzione, ancorché fortemente auspicabile per l'intero progetto, è obbligatoria solo all'avvio dell'esperienza, nei primi tre mesi di SCR del giovane.

E' obbligatorio descrivere l'attivazione di questa funzione nel progetto, indicando la persona di riferimento che la svolge, ed è necessario, altresì, che sia al servizio dell'intero gruppo dei giovani del Servizio Civile, sia stranieri che italiani.

4.4. I progetti a rete e il numero di posti per le singole sedi. [rif. voce 16 scheda progetto]

La tipologia dei progetti a rete ha manifestato alcuni limiti evidenti, sia in riferimento ai giovani, che alle modalità gestionali degli enti. L'articolazione dei progetti a rete ha favorito una ripartizione frammentaria dei posti di Servizio Civile, creando le condizioni per attivare un solo giovane per sede di progetto. Questo fatto ha creato disagi ai giovani che hanno vissuto l'esperienza con una certa solitudine. La situazione si è aggravata nei casi in cui gli enti non abbiano previsto o non abbiano visto finanziati i propri progetti di

SCN, venendo così a mancare anche la presenza dei coetanei italiani. Crediamo utile in questa edizione vincolare il numero minimo di due giovani per ogni sede, ovvero di un giovane con la compresenza nella medesima sede di giovani del SCN, mantenendo invariato il rapporto massimo OLP/giovani (es. assistenza: 1 OLP/4 giovani) e prevedendo una presenza minima obbligatoria dell'OLP di 15 ore settimanali. Sul rapporto OLP /giovani è bene precisare, inoltre, che i giovani stranieri e comunitari si aggiungono a quelli del SCN, ai fini del rispetto del rapporto sopra richiamato. Alla voce 16 della scheda 1/B verrà fatta esplicita indicazione ai giovani del SCN e agli OLP relativi alla stessa sede d'attuazione di progetto.

Infine se sulla carta la struttura a rete del progetto poteva facilitarne la gestione da parte degli enti, in realtà proprio questo tipo di struttura ha reso forse più difficile agli stessi il rispetto delle scadenze di carattere amministrativo e quelle relative al monitoraggio esterno. Per tutti i motivi sopra esposti, ma non solo, potranno essere presentati progetti unicamente in ambito provinciale (cioè con sedi d'attuazione nella stessa provincia).

4.5 La coprogettazione *[rif.voce 1 scheda progetto]*

Si valorizzano progetti elaborati da più enti accreditati autonomamente, che assieme condividono obiettivi, un programma di attività e il suo svolgimento, nonché i medesimi indicatori per valutare i risultati. Coerentemente con gli altri criteri regionali, si intende valorizzare quella coprogettazione che trae spunto da valutazioni effettuate a livello provinciale all'interno dei COPRESC, da prevedere nel Piano provinciale del servizio civile. Di conseguenza il progetto congiunto può coinvolgere solo sedi di attuazione di progetto ubicate nella stessa provincia e lo stesso settore e area d'attività.

La coprogettazione dovrà essere supportata dalla sottoscrizione di un apposito accordo da parte dagli enti interessati, secondo l'allegato 2 alla delibera di giunta regionale n.13/2011.

4.6 L'unicità dell'esperienza di servizio civile.

I progetti di SCN, le cui attività corrispondono a quelle del SCR, dovranno prevedere anche il coinvolgimento dei ragazzi stranieri e le relative previsioni dovranno considerare pure le specificità richieste dalla disciplina del SCR, oltre alle integrazioni di cui alla scheda 1/B.

5. Il monitoraggio *[rif.voce 20 scheda progetto]*

5.1 Obbligo della presenza di un piano di monitoraggio interno ai progetti e della partecipazione degli enti al monitoraggio esterno.

Elemento obbligatorio è la condivisione in ambito COPRESC delle attività di monitoraggio interno ai progetti come indicato e prefigurato nei Criteri Aggiuntivi Regionali per la valutazione

dei progetti di Servizio Civile. La Regione, inoltre, intende proseguire sulla linea di incontro diretto con i giovani e di valorizzazione del loro specifico contributo attraverso i questionari adeguatamente semplificati. **E' altresì obbligatoria la partecipazione dei giovani e degli enti alle attività di monitoraggio esterno e la mancata consegna dei materiali richiesti comporta la non approvazione da parte della Regione dei progetti presentati dallo stesso ente nel successivo bando regionale (2011 - 2012).** Quanto precede non può essere disgiunto dalle verifiche ispettive, finalizzate a cogliere il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che regolano la progettazione e l'accreditamento nel servizio civile nazionale.

6. La formazione

6.1. Formazione generale: un'occasione di incontro interculturale. *[rif.voci da 29 a 34 scheda progetto]*

La formazione generale è risultata la principale occasione d'incontro tra giovani italiani e giovani stranieri e comunitari. I risultati migliori, in termini di partecipazione e riconoscimento dell'utilità formativa, si sono riscontrati in presenza di due fattori: l'utilizzo di metodologie non formali e l'attuazione dei moduli generali con un'attenzione alla dimensione interculturale, utile ad avvicinare il Servizio Civile alla realtà e alle sensibilità dei giovani immigrati. L'impiego in formazione della Carta d'Impegno Etico, disposta dalle Linee Guida nazionali sulla formazione generale, va integrata con riferimenti alla legge regionale e con obiettivi propri dell'esperienza rivolta ai cittadini stranieri e comunitari.

6.2 La mediazione linguistica elemento rilevante nei corsi di formazione. *[rif.voci da 29 a 34 scheda progetto]*

E' obbligatoria la presenza tra i giovani di un mediatore linguistico, anche attraverso il coinvolgimento stesso dei giovani in attività di traduzione rivolte ai loro coetanei con maggiori difficoltà linguistiche. Questa funzione è obbligatoria nella formulazione prevista da tutti i progetti, a maggior ragione quando questi siano rivolti a target di persone maggiormente svantaggiati.

6.3 Un modulo sulla mediazione culturale come elemento di qualità della proposta di servizio civile. *[rif.voci da 29 a 34 scheda progetto]*

Per i progetti di servizio civile è obbligatorio integrare o declinare le Linee Guida sulla formazione generale con un modulo relativo alla mediazione culturale e all'interculturalità. Tale integrazione dovrà comunque essere proposta anche ai cittadini italiani impegnati nell'esperienza di servizio civile e collocata nel modulo relativo alla solidarietà e le forme di cittadinanza (Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale).

6.4 Integrare la formazione specifica con iniziative di formazione alla lingua italiana. *[rif.voci da 35 a 41 scheda progetto]*

Parte della formazione specifica, nei progetti delle scorse edizioni, è stata dedicata all'apprendimento della lingua italiana; si chiede pertanto, anche in questa scadenza per la presentazione dei progetti, di prevedere un monte ore annuo aggiuntivo di formazione linguistica (non inferiore a 20 ore) ovvero il coinvolgimento dei giovani nei percorsi di formazione linguistica, anche esterni all'ente, ma che possano essere riconosciuti come parte del SCR.

7. Il territorio

7.1. Le dimensioni del servizio civile.

Partendo dall'ottica che il Servizio Civile si sviluppa verso tre direzioni: il giovane, l'ente e la comunità, in taluni progetti il contatto con il territorio è risultato insoddisfacente. Anche diversi giovani hanno manifestato l'esigenza di una maggiore apertura dei progetti nei confronti della comunità. Questa dimensione non va ricondotta semplicemente alle finalità generali dell'ente, ma interpretata come indicazione per l'impostazione effettiva del progetto rispetto alla realtà territoriale. Si richiede quindi di sviluppare esplicitamente i progetti evidenziando le tre dimensioni su richiamate, declinandole nelle principali voci della scheda progetto.

7.2. Il coinvolgimento nel servizio civile regionale dei Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile *[rif.voce 24 scheda progetto]*

Spetta ai Coordinamenti provinciali, quale ambito in cui la Regione intende costruire un servizio civile inteso come "bene pubblico", il compito di valorizzare le persone in tutto l'arco della propria vita, promuovendo quelle opportunità riconducibili all'esperienza di SCR, contemplate nella Legge Regionale (minori, adulti/anziani, giovani italiani, stranieri e comunitari). In tutte le fasi di preparazione e attuazione del Servizio Civile i Co.Pr.E.S.C. sono chiamati a mettere in evidenza l'unicità della proposta di servizio civile e la coerenza con le finalità della Legge Regionale, anche rispetto al rapporto con la comunità locale, senza sostituirsi nella titolarità dei progetti agli Enti di servizio civile. E' necessario, quindi, indicare nel progetto in che modo si intende coinvolgere il Coordinamento provinciale del proprio territorio, anche facendo riferimento al protocollo stipulato in relazione ai criteri regionali.

8. I giovani

8.1. La difficoltà nel distinguere lavoro da servizio civile *[rif.voci 8.3, 15 e 22 scheda progetto]*

In alcune circostanze il giovane è risultato totalmente assimilato all'operatività ordinaria dell'ente, assumendo a volte mansioni di tipo impiegatizio con una manifesta confusione del ragazzo sulle differenze fra lavoro retribuito e Servizio Civile. La difficile comprensione, da parte dei giovani, delle specificità del Servizio Civile rispetto ad una normale attività lavorativa è alimentata inoltre dal fatto che in alcune sedi di progetto i ragazzi coinvolti avevano un rapporto pregresso retribuito con l'ente titolare della sede. Questa realtà obbliga la Regione ad operare nel bando e nei successivi monitoraggi e controlli, affinché questo tipo di commistione non si ripeta. A tal fine si intende vietare l'accesso al SCR a quei giovani che nelle precedenti annualità abbiano attivato un qualsiasi rapporto di tipo lavorativo o comunque di dipendenza o collaborazione con l'ente titolare del progetto o con enti associati, consorziati, federati, in partenariato e in ogni caso a quei giovani (fatto salvo il richiedente asilo politico) che siano da tempo domiciliati o residenti presso uno degli enti di cui sopra, per un periodo superiore ad un anno. Analogo divieto riguarderà i giovani avviati al SCR, con i quali gli enti di cui sopra non potranno attivare alcun diverso rapporto (di qualsiasi tipo: lavorativo e non, o comunque di dipendenza o collaborazione) durante l'esperienza di SCR.

L'attivazione di un tale rapporto e comunque l'interruzione del SCR in conseguenza di una qualsiasi proposta lavorativa, o altre tipologie, da parte dell'ente di servizio civile comporta la non approvazione da parte della Regione dei progetti presentati dallo stesso ente nel successivo bando regionale.

8.2. Assegno di servizio civile

Per quanto riguarda l'ammontare dell'assegno riconosciuto ai giovani che partecipano ai progetti di SCR sono confermate le 25 ore settimanali di servizio (ipotesi A) o in alternativa 20 ore settimanali di servizio (ipotesi B), oltre alle corrispondenti possibilità del monte ore (ipotesi A: 1100 ore, nel caso di durata dei progetti pari a undici mesi, oppure 1000 ore, nel caso di durata dei progetti pari a dieci mesi, oppure 900 ore, nel caso di durata dei progetti pari a nove mesi; ipotesi B: 880 ore, nel caso di durata dei progetti pari a undici mesi, oppure 800 ore, nel caso di durata dei progetti pari a dieci mesi, oppure 720 ore, nel caso di durata dei progetti pari a nove mesi).

L'assegno di SCR, di conseguenza, ammonterà rispettivamente a € 360 mensili (ipotesi A) oppure € 288 mensili (ipotesi B).

Si evidenzia che l'assegno di servizio civile, in forza di un parere dell'Agenzia delle Entrate, viene assimilato ai fini fiscali alle collaborazioni coordinate e continuative, con la conseguenza del suo assoggettamento alla disciplina dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per i giovani beneficiari fiscalmente residenti in Italia, ovvero della

ritenuta del 30%, nel caso di giovane non residente fiscalmente in Italia. Si evidenzia, altresì, che:

A) l'assegno SCR verrà corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di competenza (per es. l'assegno scr di ottobre verrà corrisposto entro la fine di novembre);

B) l'assegno scr sarà pagato regolarmente se la documentazione delle assenze, da inviare tramite file a cura dell'Ente titolare del progetto, giungerà alla regione entro il secondo giorno lavorativo del mese successivo a quello di competenza (per es. le assenze di ottobre devono pervenire alla regione entro il 2 novembre), a parte le assenze di novembre che devono pervenire in regione entro l' 1 dicembre;

C) l'assegno scr di dicembre sarà corrisposto entro la fine del successivo mese di febbraio e non potrà beneficiare - per gli aventi diritto - della detrazione d'imposta (la detrazione d'imposta, infatti, viene applicata per anno solare). La conseguenza è che l'assegno scr di dicembre sarà decurtato dell'imposta IRPEF, somma che verrà restituita al termine del progetto SCR in sede di conguaglio (se invece un giovane conclude anticipatamente il SCR occorre verificare i conteggi del conguaglio al momento dell'interruzione per accertare l'eventuale restituzione);

D) le dichiarazioni per detrazioni e per residenza fiscale sono annuali, con la conseguenza che devono essere presentate anno per anno, ancorché non siano intervenute variazioni nei presupposti del diritto;

E) l'assegno scr sarà ridotto del 23% - pari all'aliquota del primo scaglione IRPEF - nei confronti dei giovani che, contemporaneamente al servizio civile, hanno un'attività lavorativa per la quale usufruiscono della detrazione d'imposta da parte del datore di lavoro, fatta salva una scelta diversa dell'interessata/o;

F) con la corresponsione dell'ultimo assegno SCR vengono conteggiate e trattenute, se dovute, le addizionali regionale e comunale all'IRPEF (la quantificazione della trattenuta varia da Comune a Comune).

8.3. Durata del servizio civile [rif.voci 13 e 14 scheda progetto]

Durante il periodo estivo si sono verificate alcune rinunce dovute all'aumento di opportunità lavorative stagionali oppure alla necessità di rientro temporaneo nel proprio paese d'origine generalmente per le visite ai familiari. Questo fenomeno, del rientro al proprio paese nei mesi estivi (luglio e agosto) o del lavoro stagionale concentrato in prevalenza nelle province rivierasche, sembra essere abbastanza consolidato nella popolazione straniera; ne consegue la facoltà, da esercitare nella scheda progetto, di riduzione della durata del servizio civile, portandola fino a nove mesi di attività, con conseguente proporzionale riduzione dei giorni di permesso e di malattia a disposizione dei giovani.

E' inoltre consentito di prevedere nella scheda progetto, motivandola in maniera adeguata anche rispetto alla

realizzazione delle previsioni progettuali, la sospensione momentanea per trenta giorni del SCR, proprio al fine di consentire il rientro nel paese d'origine del giovane coinvolto, che dovranno consegnare preventivamente all'Ente copia della prenotazione e al ritorno copia dei titoli di viaggio. In quest'ultima ipotesi non verrà corrisposto l'assegno SCR e ci sarà una proporzionale riduzione dei giorni di permesso e di malattia.

8.4. Esperienze di servizio civile all'estero che coinvolgono giovani stranieri e comunitari [rif.voce 15 scheda progetto]

Fermo restando quanto previsto a livello nazionale in merito al cambiamento temporaneo della sede di attuazione (*Qualora sia previsto nel progetto approvato, alla voce "descrizione del progetto e tipologia dell'intervento" o alla voce "eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio" l'ente può impegnare i giovani, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione alla Regione, presso altre località in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo [es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali ecc...]; non sono previsti in questo caso rimborsi a carico della Regione, né tanto meno oneri per i giovani*) è da segnalare l'opportunità, per i giovani del SCR, del loro coinvolgimento in esperienze di servizio civile all'estero che, in continuità con le finalità del progetto che si realizza in Italia, prevedano un periodo limitato di permanenza in un paese dove l'ente ha attivato da almeno due anni iniziative di solidarietà internazionale o progetti di cooperazione decentrata. Nel caso in cui l'Ente intenda prevedere nel progetto questo tipo di opportunità per i giovani stranieri e comunitari, è obbligatoriamente tenuto ad indicarlo nella voce 15 della scheda progettuale.

In ogni caso la missione all'estero deve essere inserita coerentemente negli obiettivi del progetto e nella descrizione dello stesso.

8.5. Costi per gli spostamenti dall'abitazione alla sede di servizio [rif.voce 23 scheda progetto]

Non essendo previsti rimborsi per le spese dovute agli spostamenti, tutti coloro che dalla propria abitazione al raggiungimento della sede d'attuazione di progetto dovessero effettuare tragitti di una certa consistenza, dovranno anche assumersene i costi, a meno che non vi sia la disponibilità dell'ente titolare del progetto a sostenerli, indicando comunque questa opzione all'interno del progetto.

8.6. Permessi di soggiorno e presupposti per portare a termine l'esperienza del servizio civile regionale

Da un'analisi preventiva delle condizioni imposte dalle

tipologie dei permessi di soggiorno, si è visto come alcuni permessi risultino inadatti al completo svolgimento dell'esperienza di SCR poiché precludono il coinvolgimento del giovane per l'intera durata del Servizio Civile. In fase di orientamento e sensibilizzazione alla proposta di SCR e, in seconda battuta, durante la selezione dei giovani candidati ai progetti, oltre a prendere in considerazione la tipologia di permesso e verificarne i limiti alla permanenza del giovane in territorio italiano, vanno sondate in modo approfondito, le motivazioni del giovane al servizio civile e la disponibilità alla realizzazione del progetto anche al verificarsi di eventuali altre opportunità che in corso d'opera si potranno presentare e che potrebbero spingere il giovane stesso a interrompere il servizio civile. L'indicazione che emerge dal monitoraggio è che il SCR per cittadini stranieri e comunitari si rivolge principalmente a quei giovani che decidono e ottengono il titolo di soggiorno che permette loro di vivere regolarmente in Italia per un periodo di almeno un anno nonché a coloro che sono in grado di conciliare l'impegno nel progetto con le attività lavorative e di studio in essere o che possono attivarsi durante il periodo di servizio civile. Inoltre l'obiettivo dell'integrazione impone una particolare attenzione a quei giovani che hanno un legame stabile con il territorio in cui effettuano il Servizio Civile.

8.7. Possibilità di adattare l'orario di servizio a specifiche esigenze (lavoro - studio - personali - familiari).

E' possibile prevedere lo svolgimento del servizio civile distribuito su sei giorni alla settimana. Nel caso nella descrizione degli obiettivi riferiti all'ente occorre fare riferimento:

1. alla coerenza con l'operatività dell'ente nell'ambito delle attività previste nel progetto;
2. alla possibilità di adattare e concordare l'orario di servizio in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: un regolare contratto di lavoro oppure un piano orario delle lezioni scolastiche e universitarie o corsi di formazione oppure significativi motivi personali e/o familiari dove l'orario si sovrapponga a quello di servizio.

Questa scelta non deve modificare le finalità del progetto e, in ogni caso, deve essere esplicitamente richiamata nella descrizione del progetto, nell'ottica di rendere maggiormente accessibile il SCR ai giovani stranieri e comunitari impegnati anche in altre attività (studio, lavoro, etc.), necessarie tra l'altro al mantenimento del permesso di soggiorno.

9. Gli enti

9.1. Incontri di confronto tra giovani, operatori locali di progetto, personale dell'ente e giovani del Servizio Civile Regionale [rif.voci 6, 7, 8.1 e 8.4 scheda progetto]

La cultura dell'integrazione va curata e fatta crescere internamente agli enti e presso la collettività, non

delegandola esclusivamente a chi dimostra determinate sensibilità individuali, come in questo caso al cittadino straniero e comunitario in SCR, dimenticando peraltro che attraverso questa opportunità non si devono sostituire prestazioni professionali. La possibilità quindi di verificare il proprio operato e la mission dell'ente o del servizio, partendo dall'ascolto diretto delle opinioni dei giovani stranieri e comunitari coinvolti nel SCR, quali testimoni di un vissuto da "utente" del medesimo o di altri servizi analoghi, è un modo per sensibilizzarsi e fare crescere il valore dell'integrazione all'interno dell'istituzione o dell'associazione. Questa pratica ha prodotto un valore aggiunto per gli Operatori Locali di Progetto (OLP) e le figure professionali coinvolte nel servizio civile. Nell'attuale bando si richiede di dotarsi di momenti di condivisione dell'esperienza tra giovani, operatori e giovani in servizio civile, inserendole in modo coerente nel progetto.

ALLEGATO 3

MODULISTICA NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER GIOVANI CITTADINI STRANIERI E COMUNITARI

Indice:

- Scheda 1 A: Fac-simile di istanza
- Scheda 1 B: INTEGRAZIONE SCHEDA PROGETTO PER L'IMPIEGO DI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN EMILIA-ROMAGNA
- Scheda 1 C: DISCIPLINARE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
- Scheda 1 D: DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI
- Scheda 1 E: CARTA DI IMPEGNO ETICO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Scheda 1 A**Fac-simile di istanza**

Alla Regione Emilia-Romagna
 Servizio Programmazione e sviluppo
 del sistema dei servizi sociali.
 Promozione sociale, terzo settore,
 servizio civile
 Gestione e valorizzazione del
 servizio civile
 Viale Aldo Moro, 21 - 40127 BOLOGNA

OGGETTO: presentazione progetto di SCR per giovani cittadini stranieri e comunitari - bando 2011.

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____, il _____
 e residente a _____ in
 qualità di Presidente (o legale rappresentante o Responsabile
 del Servizio civile nazionale): ¹

- dell'ente di servizio civile iscritto nell'albo del SCN (codice NZ 0.....)
- dell'ente accreditato come sede d'attuazione di progetto, in quanto legato da vincoli associativi o federativi o consortili o in accordo di partenariato con l'ente _____, iscritto nell'albo di servizio civile nazionale con codice NZ 0.....

con sede in _____ (precisare l'indirizzo della sede centrale dell'ente proponente il progetto)

e (le organizzazioni di volontariato devono indicare il registro o l'albo in cui è avvenuta l'iscrizione e gli estremi dell'atto regionale o provinciale di iscrizione) iscritto nel registro/albo _____ con atto _____

PRESENTA IL/I SEGUENTE/I PROGETTO/I

1) _____

2) _____
 (precisare il titolo/i del/i progetto/i presentato/i e numero dei giovani richiesti, ripartiti per singoli progetti e per ogni singola sede di attuazione)

¹ barrare la soluzione che interessa, completando l'indicazione del codice NZ.

² ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- di essere aderente al CO.PR.E.S.C. di _____ e di essere in regola con i pagamenti della quota associativa 2011;
- di aver inviato tramite posta elettronica l'apposito format relativo ai singoli progetti;
- che, nell'ambito dei progetti presentati, l'ordine di priorità della presente richiesta è il seguente
 - 1) _____ (*indicare titolo progetto*)
 - 2) _____ (*indicare titolo progetto*)
- che relativamente al/i progetto/i di cui alla presente istanza **non fruisce di contributi regionali**;
- che provvederà a fornire alla Regione adeguate informazioni circa gli esiti del monitoraggio interno, nonché a partecipare, con il proprio personale coinvolto e con i giovani del servizio civile, al monitoraggio esterno che verrà attivato dalla Regione all'inizio, durante e al termine del progetto;
- che tutte le notizie ed i dati indicati nella presente istanza e nella scheda 1/B corrispondono al vero e che, a richiesta dell'Amministrazione regionale, esibirà, laddove possibile, tutta la documentazione relativa a quanto dichiarato;
- che il numero di posti richiesti per il SCN (progetti presentati entro la scadenza progettuale 2011 fissata dall'UNSC) relativamente alla provincia di _____ è pari a _____ giovani (*ripetere l'indicazione per ciascuna provincia coinvolta nella progettazione SCN*);
- di trasmettere, in allegato alla presente, la seguente documentazione:
 - 1) disciplinare del servizio civile regionale (scheda 1 C), debitamente firmato;
 - 2) disciplina dei doveri dei giovani in servizio civile regionale e del loro rapporto con gli enti titolari dei progetti (scheda 1 D);

² la parte che segue deve essere aggiunta nell'istanza di presentazione del progetto scnazionale, qualora venga presentato un unico progetto integrato scnazionale e scregionale.

3) carta d'impegno etico del servizio civile regionale (scheda 1 E), debitamente firmata;

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

Data _____

Firma _____

SCHEDA 1/B**INTEGRAZIONE** SCHEDA PROGETTO PER L'IMPIEGO DI GIOVANI IN
SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN EMILIA-ROMAGNA**ENTE**

1) *Ente proponente il progetto:*

2) *Codice di accreditamento:*

CARATTERISTICHE PROGETTO

4) *Titolo del progetto (da compilare solo nel caso di progetto integrato SCN/SCR, indicando lo stesso titolo del progetto SCN presentato alla Regione):*

8.4) *Nel caso di specifici target a cui rivolgere il progetto o in presenza di una quota di posti riservata: specificare perché e in che modo per questi giovani il SCR è un'opportunità di inclusione sociale:*

9) *Numero dei giovani, stranieri e comunitari, da impegnare nel progetto:*

10) *Numero posti con vitto e alloggio:*

11) *Numero posti senza vitto e alloggio:*

12) *Numero posti con solo vitto:*

13) *Numero ore di servizio settimanali (20 o 25) dei giovani, ovvero monte ore:*

14) *durata complessiva del progetto (9, 10, 11 mesi)*

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE
 16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:

N.	Sede di attuazione del progetto	Comune	Indirizzo	(1) Cod. ident. sede	(2) N. vol. per sede	(3) Nominativi degli Operatori Locali di Progetto			Nominativo del tutor			
						Cognome e nome	Data di nascita	C.F.	Cognome e nome	Data di nascita	C.F.	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
	Codice progetto SCN	denominazione progetto SCN		(1)	(2)	(3)	(3)	(3)				

Data _____

Il Responsabile legale dell'ente / Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell'ente

SCHEDA 1 C**DISCIPLINARE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE**

La selezione dei giovani comunitari e stranieri, di età compresa tra i 18 e 28 anni (non compiuti), da avviare al SCR nell'anno 2011, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2003 n. 20, deve avvenire tramite un avviso pubblico (in bozza nell'Allegato VI). La pubblicazione del predetto avviso deve essere preceduta o contestuale all'organizzazione, in tempo utile, di almeno un incontro pubblico informativo in ciascuna provincia; tale momento, organizzato in collaborazione tra COPRESC, enti proponenti progetti e rappresentanti delle comunità di migranti, riguarderà la presentazione alla comunità e ai giovani stranieri e comunitari interessati della proposta di servizio civile (sarebbe auspicabile che la presentazione iniziale venisse effettuata dal rappresentante o da un operatore del COPRESC) e dei progetti di SCR disponibili nella provincia.

Considerata la novità e, per taluni moduli, la complessità delle procedure si chiede agli enti di fornire ai giovani interessati un'adeguata assistenza informativa e nella compilazione della modulistica richiesta.

L'impiego dei giovani nei progetti decorrerà dalla data comunicata dalla struttura regionale competente per il servizio civile, di norma in corrispondenza con l'avvio dei progetti di SCN e/o compatibilmente con l'inizio della formazione generale coordinata e congiunta, se la documentazione necessaria arriva alla Regione almeno 10 giorni lavorativi prima della data d'inizio.

I subentri, invece, decorrono di norma dal primo giorno feriale -sabato escluso- del mese o al quindicesimo giorno del mese oppure dal primo giorno feriale successivo -sabato escluso- su esplicita richiesta motivata dell'ente titolare del progetto), secondo le procedure e le modalità indicate successivamente, a seguito delle graduatorie di selezione. La data di cui sopra è individuata per consentire l'avvio dei progetti in tempi ravvicinati rispetto ai progetti di SCN.

La durata del servizio è di 9 - 10 - 11 mesi secondo quanto indicato nel progetto. Per i giovani subentranti, comunque entro il sesto mese di servizio, la predetta durata è ridotta al periodo residuo del progetto (comunque non inferiore a 5 mesi).

Il periodo di servizio civile prestato è riconosciuto utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della misura dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti,

secondo il modello di copertura previdenziale previsto dal SCN.

Ai giovani impegnati compete un assegno mensile per il SCR, già fissato con atto di giunta regionale n. 316 del 23/03/2009. L'assegno ai giovani è corrisposto dalla Regione Emilia-Romagna mediante accreditamento diretto delle somme dovute sul conto corrente postale o bancario intestato, o cointestato, al giovane in scr ovvero tramite quietanza diretta, previa comunicazione predisposta dall'interessata/o. Per i giovani è prevista una assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi stipulata dall'ente titolare del progetto a favore degli stessi, secondo le previsioni contenute nel contratto assicurativo del SCN.

Le informazioni concernenti i progetti approvati, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i giovani saranno impegnati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio civile, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, possono essere richieste presso gli enti titolari dei progetti medesimi e consultati sui rispettivi siti internet.

Possono partecipare alla selezione i cittadini stranieri e comunitari, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (27 anni e 364 giorni) anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dalla Asl competente, all'espletamento delle attività previste dallo specifico ambito per il quale sono stati selezionati;
- possesso della residenza o di domicilio in Italia;
- essere in regola con la vigente normativa per il soggiorno degli stranieri in Italia, con esclusione dei permessi di soggiorno che non presentano le condizioni per lo svolgimento del SCR per tutta la durata dei progetti (per es. per motivi turistici e per motivi di lavoro stagionale).

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono presentare domanda i giovani che:

- a) già prestano o abbiano prestato servizio civile ai sensi della legge regionale n. 38 del 1999 o della legge regionale

- n. 20 del 2003, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
- b) nelle precedenti annualità abbiano attivato un qualsiasi rapporto di tipo lavorativo o comunque di dipendenza o collaborazione con l'ente titolare del progetto o con enti associati, consorziati, in partenariato coinvolti nel medesimo. Tale situazione, come pure l'attivazione di un qualsiasi diverso rapporto anche non lavorativo iniziato in corso di progetto, è motivo d'esclusione del giovane e comporta la non approvazione del/i progetto/i presentato/i dallo stesso ente nel successivo bando regionale;
- c) siano da tempo domiciliati o residenti, presso uno degli enti di cui sopra, per un periodo superiore ad un anno (fatto salvo per i richiedenti asilo politico).

Si richiama l'attenzione degli enti sulle diverse tipologie di permessi e carte di soggiorno, con le relative modalità di rilascio o rinnovo, senza per questo sostituire la fondamentale attività di selezione, che in particolare per i cittadini stranieri ma non solo, deve necessariamente riferirsi alle vere motivazioni che sono alla base della scelta di servizio civile da parte dei giovani. E' evidente come talune tipologie di permessi siano inadatte per la partecipazione dei cittadini stranieri a progetti di SCR della durata di 9/10/11 mesi. In questa ottica è indispensabile che per le attività di selezione, come per le altre, siano valorizzate le persone accreditate ai diversi titoli al sistema del SCN, prevedendo inoltre nella fase di selezione così come indicato nel progetto la presenza di un esperto nel campo dell'immigrazione e/o un apposito incontro formativo su questo tema, organizzato in ambito CO.Pr.E.S.C..

La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto deve pervenire allo stesso entro la scadenza dell'avviso provinciale di competenza. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. La tempestività delle domande è accertata dall'ente che realizza il progetto.

La domanda deve essere:

- redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato II" all'avviso pubblico, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso.
- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale e copia del permesso in corso di validità (oppure copia del permesso scaduto e della ricevuta postale della richiesta di rinnovo) o della carta di soggiorno, per le quale non è richiesta autenticazione;

- corredata dalla scheda di cui all' "Allegato III", contenente i dati relativi ai titoli.

Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dall'Ufficio d'igiene pubblica dell'Azienda USL competente, e l'iscrizione anagrafica (oppure la ricevuta di presentazione dell'iscrizione anagrafica) da parte dei giovani comunitari dovranno essere prodotti successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie.

Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce l'avviso pubblico.

La selezione dei candidati è effettuata dall'ente che realizza il progetto prescelto ed al quale sono state inviate le domande.

L'ente cui è rivolta la domanda verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione (limiti di età; possesso del regolare titolo di soggiorno; assenza di condanne penali) e provvede ad escludere i richiedenti che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti.

L'ente dovrà inoltre verificare che:

- la domanda di partecipazione sia necessariamente sottoscritta in forma autografa dall'interessato e sia presentata entro la scadenza indicata nell'avviso provinciale;
- alla stessa sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- il possesso del regolare titolo di soggiorno.

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente alla mancata allegazione della fotocopia del documento di identità; è invece sanabile l'allegazione di una fotocopia di un documento scaduto.

Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all'interessato a cura dell'ente.

L'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito di colloquio, una scheda di valutazione, attribuendo il relativo punteggio e dichiarando non idonei a svolgere il servizio civile nel progetto prescelto i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60 (o diverso punteggio individuato dagli Enti nei propri criteri autonomi di selezione).

I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi ed alle modalità delle procedure selettive. Il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta nei giorni stabiliti è escluso dalla selezione per non aver completato la procedura.

L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole

sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili ed inserendo nella stessa anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti, secondo il file di excel fornito dalla Regione. L'ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione della motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente.

Qualora un Ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato, onde poter realizzare gli obiettivi programmati, può rappresentare alla Regione la volontà di coinvolgere giovani idonei non selezionati presenti nella graduatoria di un altro progetto/sede d'attuazione, con titolarità anche di altri Enti, facendosi carico delle eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio (che non possono gravare sui giovani, né sulla Regione). Tramite il coinvolgimento del Copresc di pertinenza, è richiesto agli Enti che hanno avuto un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili di orientare i giovani non selezionati verso gli Enti della stessa provincia (ovvero di altra provincia solo nel caso in cui la sede d'attuazione di progetto prescelta risulti più vicina al domicilio/residenza del giovane rispetto alla distanza tra domicilio/residenza del giovane e relativo capoluogo di provincia), che hanno ancora dei posti non coperti, con l'obiettivo di assicurare la copertura completa dei posti previsti nell'avviso provinciale. Quanto sopra a condizione che l'Ente richiedente acquisisca e trasmetta alla Regione, per i provvedimenti di competenza, l'assenso scritto dei giovani a cui si chiede la disponibilità per un diverso progetto/sede d'attuazione, previa contestuale rinuncia scritta dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto/sede d'attuazione nel quale risultano esuberanti.

Alle graduatorie è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità, mediante pubblicazione presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e comunque con altre idonee modalità.

La graduatoria, in formato cartaceo e nel file di excel fornito dalla Regione in cui inserire tutte le informazioni contenute nella domanda di partecipazione nonché la restante documentazione evidenziata nei successivi capoversi, deve pervenire completa di ogni elemento alla Regione Emilia-Romagna, sottoscritta dal responsabile legale dell'ente,

almeno 10 giorni lavorativi prima della data d'avvio, a pena della non attivazione del progetto.

Unitamente alla graduatoria deve essere inviata alla Regione Emilia-Romagna la seguente documentazione in copia fotostatica, di tutti i candidati risultati idonei selezionati:

- a) copia della domanda di partecipazione e della scheda correlata (allegati II e III);
- b) copia del documento d'identità dell'interessato
- c) copia del titolo di soggiorno;
- d) copia del certificato medico rilasciato dall'Azienda USL competente relativo al possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento del SCR, con riferimento alle specifiche attività previste dal progetto;
- e) copia del contratto assicurativo stipulato dall'ente titolare del progetto per la copertura dei rischi responsabilità civile contro terzi, infortuni e malattia a favore dei giovani in servizio civile (secondo le previsioni contenute nel contratto assicurativo del SCN).

Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l'ente per ogni necessità della Regione Emilia-Romagna.

La documentazione da inviare alla Regione Emilia-Romagna di cui ai precedenti punti a), b), c), oltre agli idonei selezionati deve riferirsi anche agli idonei non selezionati e agli esclusi, mentre il certificato di cui alla lettera d) riguarda i soli candidati che risultano idonei selezionati. Per i candidati idonei non selezionati per mancanza di posti, tale certificazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in caso di subentro, possibile fino al sesto mese dall'inizio del servizio.

L'avvio al servizio dei giovani è subordinato all'invio delle graduatorie nel formato richiesto.

La Regione Emilia-Romagna, sulla base delle graduatorie formulate dagli enti, provvede ad inviare, tramite l'Ente titolare del progetto, ai candidati idonei selezionati, per la sottoscrizione, la comunicazione d'avvio firmata dal Responsabile del Servizio regionale competente in materia di servizio civile, nel quale sono indicati la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche previdenziali ed assicurative e gli obblighi di servizio.

La documentazione di cui sopra comprende, di norma, le schede dei riferimenti necessari ai fini fiscali e per l'accredito dell'assegno per il SCR.

L'ente, entro 7 giorni lavorativi dall'avvio del progetto, trasmette alla Regione Emilia-Romagna gli originali della comunicazione e delle schede fiscali e per l'accredito delle somme sottoscritte dal giovane, ai fini della conservazione

presso la Regione Emilia-Romagna stessa e consentire l'erogazione dell'assegno di scr agli interessati.

L'ente titolare del progetto è responsabile dell'impegno dei giovani ESCLUSIVAMENTE nelle attività di SCR previste nel progetto approvato, secondo lo spirito già condiviso e sottoscritto nella "CARTA DI IMPEGNO ETICO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE".

L'Ente entro il giorno 2 di ciascun mese trasmette alla Regione il file delle assenze, che verrà fornito dalla Regione stessa; in ogni caso le assenze che determinano una decurtazione dell'assegno di scr devono essere comunicate tempestivamente alla Regione via mail o tramite fax - 051/5277086 - entro 2 giorni lavorativi dal loro inizio.

I giovani si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto indicato nella comunicazione di avvio al servizio e alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento. Il giovane è in particolare tenuto al rispetto dell'orario di servizio civile, nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.

Nei mesi di servizio civile, al giovane sono riconosciuti, compatibilmente con le esigenze di servizio e previo accordo con l'ente, dei giorni di permesso; nel caso in cui il progetto preveda una durata del servizio civile di nove o dieci o undici mesi, i giorni di permesso sono parametrati proporzionalmente e risultano essere, rispettivamente, 14 o 16 o 18. Le malattie, debitamente certificate dal medico preposto (14 giorni per 11 mesi di SCR, 13 giorni per 10 mesi di SCR e 12 per 9 mesi di SCR) non comportano decurtazioni nell'assegno di SCR. Le ulteriori assenze ed i giorni di malattia eccedenti quelli sopra indicati comportano una proporzionale riduzione dell'assegno per il SCR. Il superamento del limite di 28/26/24 giorni (rispettivamente per i progetti di durata pari a 11/10/9 mesi), anche non continuativi, di assenza per malattia o per altri motivi (comprensivi in questo ultimo caso dei giorni di permesso) comporta l'esclusione dall'esperienza di SCR, da attivare a cura dell'Ente secondo le procedure riportate nel capo II, punto 3, della "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI".

L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilità di partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti

di servizio civile regionale, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall'ente che cura la procedura selettiva per le finalità di espletamento delle attività concorsuali e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di servizio civile, saranno trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto.

I dati medesimi saranno trattati dalla Regione Emilia-Romagna ai fini dell'approvazione delle graduatorie definitive e per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione del servizio civile. Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I dati raccolti dalla Regione Emilia-Romagna potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali della Regione Emilia-Romagna stessa.

Gli interessati godono dei diritti di cui all'art.7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Regione Emilia-Romagna, titolare del trattamento dei dati personali.

Al termine del servizio, a richiesta e tramite l'Ente titolare del progetto, verrà rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna un attestato di espletamento del SCR redatto sulla base dei dati forniti dall'ente.

PER ACCETTAZIONE

_____ , ____ / ____ / _____

Il Responsabile legale dell'Ente
(o il Responsabile del SCN)

=====

Allegato II

All'Ente _____
 Via _____, n. _____
 c.a.p. _____ Località _____ (____)

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE
 Progetti rivolti ai cittadini stranieri e comunitari

Io sottoscritt... _____

CHIEDO

di essere ammesso/a a prestare servizio civile regionale a titolo volontario presso l'ente di seguito indicato (barrare con una **X** l'ente che interessa):

	Ente	Progetto	N.ro posti disponibili	Sede di svolgimento delle attività (centro operativo)
1				
2				

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARO DI

- essere nato/a: il _____ città _____ paese _____

Stato civile _____, Cod. Fisc. _____;

e di essere (barrare la voce che interessa):

in Italia da: ____ / ____ / ____ (indicare gg/mm/anno)

residente domiciliato dimorante per oltre 183 giorni,

in via _____, n. ____ cap _____

città _____ Prov _____

telefono _____, indirizzo e-mail: _____

- non aver riportato condanne penali, anche con sentenza di primo grado, per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;

- essere in regola con la vigente normativa in materia di soggiorno di cittadini stranieri in Italia e di essere consapevole che il rapporto di servizio civile non costituisce titolo per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno;
- di non avere in corso con l'ente che realizza il progetto o con enti associati, consorziati, in partenariato, rapporti di lavoro o di collaborazione retribuiti a qualunque titolo, ovvero di non avere avuto tali rapporti nell'anno precedente;

DICHIARA INOLTRE

(barrare la voce che interessa)

- di essere disponibile / di non essere disponibile, ad essere assegnato al progetto di servizio civile prescelto anche in posti resi disponibili successivamente al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei giovani già avviati al servizio;
- di essere disponibile / di non essere disponibile, qualora in seguito alle selezioni effettuate risulti idoneo non selezionato, ad essere assegnato a qualsiasi altro progetto di servizio civile contenuto nel presente avviso che abbia, al termine delle procedure selettive, posti disponibili o che si siano resi successivamente disponibili al termine delle procedure selettive, a seguito di rinuncia o impedimento da parte dei volontari già avviati al servizio;
- di essere residente/domiciliato/dimorante
- di non essere residente/domiciliato/dimorante (*)
nel luogo di realizzazione del progetto;
- (*) che la motivazione per cui intendo svolgere servizio civile in luogo differente da quello di residenza/domicilio/dimora è:
 il possesso di un'abitazione per tutta la durata del progetto nella città nella quale svolgere servizio civile;
 luogo di studio;
 luogo di lavoro;
 (precisare altra motivazione).....

- di provvedere autonomamente alle spese relative al viaggio per il raggiungimento della sede di realizzazione del progetto;
- di avere preso visione del progetto indicato nella domanda e di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'ente;

DICHIARA ALTRESI'

sotto la propria responsabilità:

- che le dichiarazioni contenute nella scheda di cui all'Allegato III sono rispondenti al vero;
- di non aver presentato ulteriori domande di partecipazione alle selezioni per altri progetti di servizio civile regionale;

Autorizza la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data _____ Firma _____

RECAPITO AL QUALE SI INTENDE RICEVERE LE COMUNICAZIONI

(solo se diverso da quello indicato sopra)

Comune _____ Prov. _____ Cap. _____
Via _____ N. _____
Tel _____ e-mail _____

Allegato III

Allegato alla domanda di ammissione ai progetti di servizio civile regionale rivolti ai cittadini stranieri e comunitari

In relazione alla domanda di ammissione al servizio civile regionale e al fine di fornire i necessari elementi di valutazione in ordine ai titoli posseduti e alle ulteriori circostanze rilevanti ai fini della selezione

DICHIARO

(barrare la voce che interessa)

PRECEDENTI ESPERIENZE

di aver avuto di non aver avuto
precedenti esperienze presso l'Ente che realizza il progetto;

lavoro

volontariato

tirocinio

accoglienza (*dimora/domicilio/residenza*)

altro _____

- descrivi sinteticamente la funzione ricoperta presso l'ente

di aver avuto di non aver avuto
precedenti esperienze presso altro Ente nel settore al quale
il progetto si riferisce

lavoro

volontariato

tirocinio

accoglienza (*dimora/domicilio/residenza*)

altro _____

- denominazione dell'ente _____
città _____

descrivi sinteticamente la funzione ricoperta presso altro
ente

di aver avuto di non aver avuto
 - precedenti esperienze in settori analoghi a quelli cui il
 progetti si riferisce;

- descrivi l'esperienza e la durata della stessa;

ESPERIENZE IN CORSO

di avere in corso di non avere in corso
 A) un rapporto di lavoro con il seguente ente/azienda:

qualifica (collaboratore, impiegato, quadro, operaio)

Per un numero di ore giornaliero pari a: _____

Nei seguenti giorni della settimana:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
 Sabato Domenica

B) attività di volontariato presso:

ente/associazione

famiglia

anziano/disabile

altro _____

denominazione dell'ente/associazione _____

città _____ Per un numero di ore settimanali pari a _____

DICHIARO ALTRESI'

(barrare la voce che interessa)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito il _____ presso l'Istituto/Università _____
 città _____, Paese _____

Di essere iscritto per l'anno scolastico/formativo -
 accademico 2011/2012 al _____ anno,

scolastico/formativo accademico (in corso fuori
 corso)

presso l'Istituto/Università _____

città _____ Paese _____

Di essere in possesso dei seguenti altri titoli (1)

Di aver avuto le seguenti esperienze (indicare solo quelle che possono essere rilevanti ai fini della selezione per il progetto prescelto)

Altre conoscenze e professionalità: (2)

Di aver scelto il progetto per i seguenti motivi:

Ogni altra informazione relativa alla propria condizione personale, sociale, professionale, ecc. utile ai fini della valutazione dell'ente:

Indicare la lingua parlata e scritta:

DICHIARO INFINE (3)

di non conoscere la lingua italiana

di conoscere la lingua italiana:

parlata: livello eccellente livello buono livello elementare
scritta: livello eccellente livello buono livello elementare

Data _____ Firma _____

N.B: *Allegare eventuale curriculum vitae, copia dei titoli in possesso e ogni altra documentazione significativa*

Note per la compilazione

- (1) Indicare eventuali titoli di specializzazione, professionale o di formazione di cui si è in possesso
- (2) Indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, ecc.
- (3) La non conoscenza della lingua italiana NON RAPPRESENTA motivo di esclusione o di selezione

Allegato VI

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA RIVOLTA A CITTADINI STRANIERI E
COMUNITARI PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE

Sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20/2003 recante nuove norme per la valorizzazione del servizio Civile e l'istituzione del servizio Civile regionale, la Regione Emilia - Romagna garantisce l'accesso al servizio civile regionale a tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza (Art3, comma 2, L.R. 20/2003). Gli enti promotori di progetti di servizio civile volontario rivolti a cittadini stranieri e comunitari, indicano una pubblica selezione per:

n. ___ giovani

da impiegarsi nell'ambito dei seguenti progetti:

Progetto	Ente	Numero di posti disponibili	Sede di svolgimento delle attività	Persona di riferimento

Possono partecipare alla selezione i cittadini stranieri e comunitari, senza distinzione di sesso, che alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (27 anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale (il certificato, presso gli ambulatori dell'ASL, è rilasciato gratuitamente), con riferimento allo specifico progetto d'impiego per cui si intende partecipare;
- essere residenti o domiciliati in Italia;
- essere in regola con la vigente normativa per il soggiorno dei comunitari e degli stranieri in Italia, ad esclusione dei permessi di soggiorno di durata inferiore ai 12 mesi (es. per motivi turistici e per motivi di lavoro stagionale).

Ai giovani spetta un assegno per il servizio civile di € 360 mensili (per 25 ore settimanali di scr) e di € 288 mensili (per 20 ore settimanali di scr).

La domanda di partecipazione è disponibile

La domanda di partecipazione va indirizzata agli enti indicati nella tabella e dovrà essere ricevuta entro e non oltre (lasciare 30 gg dalla pubblicazione)

Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.

La **selezione** dei candidati, che hanno presentato regolare domanda, sarà effettuata come indicato di seguito nella tabella:

	Ente	Data	Ora	Luogo

I candidati, quindi, sono invitati a presentarsi al colloquio muniti di documento d'identità e di permesso con eventuale cedolino di rinnovo del permesso o di prenotazione per il rinnovo del permesso stesso.

La mancata partecipazione al colloquio equivale a rinuncia alla domanda di Servizio Civile, anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore.

Per ogni ulteriore informazione puoi contattare il COPRESC

Data _____

SCHEDA 1 D**DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE
E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI**

CAPO I - DISCIPLINA DEL RAPPORTO TRA ENTI E GIOVANI STRANIERI
E COMUNITARI COINVOLTI NEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
REGIONALE

1. Premessa

La Regione e gli Enti titolari di progetto del SCR intendono coinvolgere i giovani cittadini stranieri e comunitari presenti nel territorio emiliano romagnolo, insieme ai cittadini italiani, nello sperimentare i valori interculturali e intergenerazionali attraverso l'esperienza del SCR, quale possibile strumento per facilitare e rafforzare la coesione sociale e, al tempo stesso, occasione di crescita per chi lo pratica, anche in una prospettiva che trascende i mesi di servizio civile.

Con riferimento all'attività di servizio civile che concretamente i giovani sono chiamati a svolgere, spetta loro il diritto alla piena e chiara informazione da parte dell'Ente; gli enti si sono inoltre impegnati a stabilire le modalità di presenza dei giovani nell'Ente, a impegnarli esclusivamente per le finalità del progetto, garantendone il pieno coinvolgimento nelle diverse fasi, e a predisporre momenti di confronto, verifica e discussione, anche con i coetanei italiani impegnati nel SCN.

In questo stile di cooperazione, sorge il corrispondente dovere dei giovani in servizio civile di "apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'Ente indicate nel progetto di servizio civile, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'Ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo", come riportato dalla "Carta di impegno etico regionale" proposta dalla Regione e sottoscritta dagli Enti titolari dei progetti e dai giovani, condividendone lo spirito, i metodi e le finalità, nell'interesse delle nostre comunità e per la buona riuscita dell'esperienza di servizio civile.

Quanto segue costituisce una esplicitazione di questi doveri, impegni e responsabilità che reciprocamente enti e giovani in servizio civile si sono assunti e completano la disciplina del servizio civile quale risulta dalla vigente legislazione, dalla normativa regolamentare e dagli elementi contenuti nella lettera d'inizio servizio consegnata ai giovani.

2. Presentazione in servizio

2.1. Il giovane è tenuto a presentarsi presso l'Ente titolare del progetto, nel giorno e nella sede stabiliti dalla comunicazione d'avvio al SCR che, unitamente ai relativi allegati 1 e 2, definisce il trattamento economico e giuridico nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il giovane e le relative sanzioni.

2.2 Il responsabile del Servizio Civile, o il responsabile locale dell'Ente accreditato, o il rappresentante legale dell'Ente provvedono a consegnare al giovane copia del contratto di assicurazione stipulata dall'Ente in suo favore, copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale e alle detrazioni spettanti, copia del modulo per l'accreditamento delle somme relative all'assegno per il SCR, un apposito documento contenente l'indicazione dell'orario di servizio e delle persone di riferimento con le responsabilità dalle medesime ricoperte.

2.3. Per ogni giovane che inizia il servizio civile deve essere predisposta una cartella personale, da conservare in apposito archivio presso la sede centrale o locale dell'Ente titolare del progetto, nella quale viene tenuta tutta la documentazione riferita all'interessato con particolare riferimento a:

- ~ copia del progetto di servizio civile approvato,
- ~ permessi, malattie e/o infortuni, ivi compresa la documentazione sanitaria,
- ~ fotocopia della comunicazione regionale di inizio del SCR controfirmato dal giovane e riportante la data di assunzione in servizio;
- ~ formazione svolta sia generale che specifica;
- ~ monitoraggio interno del progetto;
- ~ monitoraggio esterno organizzato dalla Regione;
- ~ richieste avanzate dal giovane in servizio civile;
- ~ eventuale documentazione relativa ai servizi di vitto ed alloggio utilizzati;
- ~ provvedimenti disciplinari;
- ~ ogni altra documentazione attinente al servizio svolto.

2.4. In caso di mancata presentazione, il giovane è tenuto, lo stesso giorno della data prevista per l'assunzione in servizio, a fornire in forma scritta all'Ente, per le valutazioni di propria competenza secondo quanto appresso indicato, le giustificazioni in ordine alle cause che gli hanno impedito di presentarsi. La mancata presentazione in servizio alla data stabilita equivale a rinuncia e l'Ente è tenuto ad attivare il procedimento disciplinare di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI".

2.5. La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia; il giovane è considerato in servizio dalla data indicata sulla comunicazione della Regione, ha diritto alla conservazione del

posto in graduatoria con l'avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo previsti per i mesi di servizio civile. Oltre i giorni su indicati, la mancata presentazione equivale a rinuncia e l'Ente è tenuto ad attivare il procedimento disciplinare di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI". In tal caso, il giovane, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al SCR, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi progetti.

2.6. La mancata presentazione in servizio fino ad un massimo di 14 o 13 o 12 giorni, rispettivamente per progetti di 11 o 10 o 9 mesi, oltre la data indicata sulla lettera d'inizio del servizio civile può non essere considerata rinuncia anche in presenza di altri gravi e particolari motivi che dovranno essere tempestivamente comunicati dal giovane all'Ente e da quest'ultimo valutati. Il giovane è considerato in servizio civile dalla data indicata sulla comunicazione consegnata dall'Ente titolare del progetto e ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria. In tal caso i giorni di assenza saranno decurtati dai 18 o 16 o 14 giorni di permesso spettanti durante gli 11 o 10 o 9 mesi di servizio. L'eventuale prosecuzione dell'assenza sarà considerata rinuncia e l'Ente è tenuto ad attivare il procedimento disciplinare di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI".

3. Assegnazione di giovani selezionati per altro progetto

3.1. Qualora un Ente non abbia coperto il numero dei posti previsti dal progetto approvato, onde poter realizzare gli obiettivi programmati, può rappresentare alla Regione la volontà di coinvolgere giovani idonei non selezionati presenti nella graduatoria di un altro progetto/sede d'attuazione, con titolarità anche di altri Enti per il medesimo avviso, facendosi carico delle eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio (che non possono gravare sui giovani, né sulla Regione).

3.2. In modo analogo, tramite il coinvolgimento del Copresc di pertinenza, è richiesto agli Enti che hanno avuto un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili di orientare i giovani non selezionati verso gli Enti che hanno ancora dei posti non coperti, con l'obiettivo di assicurare la copertura completa dei posti previsti nell'avviso provinciale.

3.3 Quanto sopra solo nello stesso ambito provinciale (ovvero di altra provincia solo nel caso in cui la sede d'attuazione di progetto prescelta risulti più vicina al domicilio/residenza del giovane rispetto alla distanza tra domicilio/residenza del giovane e relativo capoluogo di provincia) e a condizione che l'Ente richiedente acquisisca e

trasmetta alla Regione, per i provvedimenti di competenza, l'assenso scritto dei giovani a cui si chiede la disponibilità per un diverso progetto/sede d'attuazione, previa contestuale rinuncia scritta dei medesimi alla posizione ricoperta nella graduatoria del progetto/sede d'attuazione nel quale risultano esuberanti.

4. Sostituzione dei giovani a seguito di rinunce o interruzioni del servizio

4.1. La sostituzione dei giovani selezionati nell'ambito dei progetti di SCR a seguito di rinunce prima dell'avvio del progetto, ovvero a seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a 28/26/24 giorni (rispettivamente per i progetti di durata pari a 11/10/9 mesi - vedasi par. 7.4) è consentita esclusivamente entro i primi sei mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro il tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno cinque mesi di SCR. Pertanto, la durata del SCR dei giovani subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell'Ente fino al termine del progetto. L'eventuale ulteriore permanenza non è riconosciuta come periodo di servizio civile prestato ai sensi della legge regionale n. 20 del 2003, né ai fini del trattamento economico, previdenziale ed assicurativo.

4.2. Al fine di consentire alla Regione di espletare le procedure necessarie per assicurare la corresponsione dell'assegno per il SCR nei subentri degli idonei in graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno complete di tutta la documentazione, entro il centottantesimo giorno dalla data di inizio del progetto. L'Ente dovrà formulare la richiesta di sostituzione provvedendo ad indicare il nominativo del primo giovane idoneo non selezionato che segue nella graduatoria, dopo averne acquisito la disponibilità scritta. Nel caso di pluralità di sedi del progetto approvato, le sostituzioni dovranno essere fatte in base alle graduatorie riferite a ciascuna sede (se previste). Contestualmente l'Ente dovrà far pervenire alla Regione, qualora non inviata in precedenza, la documentazione indicata nell'avviso di selezione (domanda del giovane di partecipazione alla selezione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, titoli di soggiorno in Italia o iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari, certificato medico riferito al servizio civile e alle specifiche attività del progetto).

In presenza di rinunce o interruzioni del servizio civile da parte dei giovani, gli enti non possono chiamare in servizio, pur nel rispetto della graduatoria, i giovani idonei non selezionati che non siano in possesso della comunicazione regionale di subentro nel servizio civile. Eventuali periodi di servizio prestati dai giovani in argomento precedentemente alla data d'inizio servizio prevista dalla predetta

comunicazione non sono riconosciuti come periodi di servizio civile prestato.

4.3. Le rinunce e le interruzioni del servizio e comunque ogni assenza che comporti decurtazione dell'assegno di servizio civile regionale devono essere segnalate alla Regione entro i successivi due giorni lavorativi a mezzo fax (051/5277086) e tramite posta elettronica (serviziocivile@regione.emilia-romagna.it), proprio in considerazione dei diretti riflessi sulla quantificazione dell'assegno per il SCR. Nella segnalazione di cui sopra l'Ente dovrà rappresentare le azioni attivate (la rinuncia o l'interruzione è un insuccesso della proposta di SCR) per gestire al meglio, e possibilmente evitare, la situazione segnalata e fornire le proprie valutazioni al riguardo.

Si fa presente che ciascun ente deve inviare mensilmente, entro il giorno 2 del mese successivo a quello di riferimento, tutte le assenze dei giovani, comprese quelle per maternità e quelle che comportano una decurtazione dell'assegno, tramite posta elettronica all'indirizzo sopra indicato previa compilazione dell'apposito file excel. Devono, altresì, essere comunicate le assenze per infortunio durante il servizio civile che, si ricorda, non comportano decurtazione del compenso. La Regione si riserva di chiedere all'Ente, mediante idonea azione di rivalsa, il rimborso delle spese sostenute per il recupero di eventuali somme indebitamente erogate al giovane a causa della ritardata segnalazione delle assenze o della rinuncia o interruzione del servizio.

5. Altre ipotesi di cessazione dal servizio

5.1. Il venir meno, nel corso del servizio, di uno dei requisiti richiesti dalla legge e dal disciplinare (ad eccezione di quello dell'età), comporta l'esclusione del giovane dalla prosecuzione del progetto, previa adozione da parte dell'Ente titolare del progetto dei provvedimenti di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI". Il servizio prestato non ha validità ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dal progetto.

5.2. L'assenza ingiustificata comunicata dall'ente comporta l'esclusione dal servizio a decorrere dal giorno in cui la stessa si è verificata, previa adozione da parte dell'Ente titolare del progetto dei provvedimenti di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI".

5.3. In caso di revoca del progetto disposta dalla Regione, i giovani in servizio presso l'ente, in considerazione delle loro legittime aspettative in ordine allo svolgimento del servizio civile, sono ricollocati, ove possibile, per il tempo residuo presso altri enti dello stesso territorio comunale o zone limitrofe nell'ambito di analoghi progetti, avviati nello

stesso arco temporale e che presentano posti non coperti, previa acquisizione del consenso dei giovani stessi e degli enti individuati dalla Regione. A tal fine la Regione, in concomitanza con il provvedimento sanzionatorio, predispone un elenco di enti, con le caratteristiche sopra menzionate, da consegnare ai giovani. I medesimi, contattati gli enti, al fine di valutare la possibilità di un loro idoneo reinserimento, segnalano entro i successivi sette giorni la preferenza alla Regione, che predispone il provvedimento di prosecuzione del servizio.

5.4. Nel caso di impossibilità di inserire i giovani in servizio civile in altre strutture, la Regione consente che i giovani, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al servizio civile possano fare nuova domanda di servizio civile in uno degli avvisi successivi.

5.5 Nell'ipotesi in cui la revoca del progetto consegua ad un provvedimento sanzionatorio la Regione si rivale nei confronti dell'ente per la restituzione delle somme corrisposte ai giovani in SCR nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività ed il nuovo avvio al servizio, se ciò è possibile, o nel periodo intercorrente tra la cessazione dell'attività e l'accertamento dell'impossibilità della collocazione.

6. Temporanea modifica della sede di servizio

6.1. Di norma non sono consentiti trasferimenti di giovani in servizio civile neppure presso sedi dello stesso progetto. I giovani in servizio civile, infatti, devono essere impegnati presso le sedi di attuazione cui sono stati assegnati dalla Regione per tutta la durata del progetto secondo le modalità indicate nel progetto.

6.2. Nel primo periodo di attuazione dei progetti in presenza di situazioni di disagio manifesto e confermato dal tutor e dall'OLP, previa comunicazione alla Regione, è consentito il passaggio di un giovane da una sede di attuazione all'altra nell'ambito dello stesso progetto, o da un progetto ad un altro dello stesso ente. Condizioni indispensabili l'assenso del giovane, la presenza di posti liberi nel nuovo progetto ed il permanere delle condizioni di attuabilità del progetto di provenienza.

6.3. Qualora sia contemporaneamente previsto nel progetto approvato sia alla voce "descrizione del progetto e tipologia dell'intervento" che alla voce "eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio" l'ente può impegnare i giovani, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione alla Regione, presso altre località in Italia o all'estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto

nel progetto, ecc...)). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico della Regione per le spese di viaggio.

6.4. Nel caso di temporaneo servizio all'estero, comunque non superiore ai 30 giorni, con la comunicazione di cui sopra l'ente richiedente deve altresì trasmettere:

- * copia della specifica assicurazione attivata dall'Ente per l'invio e la permanenza dei giovani all'estero;

- * la sede di attuazione di progetto dell'ente estero presso il quale si realizza come risulta indicata in fase di accreditamento;

- * la data di partenza e di rientro dal paese estero.

7. Malattie e infortuni

7.1. L'assistenza sanitaria è garantita dal Servizio Sanitario regionale ed assicurata mediante la fruizione delle strutture pubbliche territoriali.

7.2. Il giovane in servizio civile, in caso di malattia o infortunio, ne darà tempestivamente comunicazione alla sede dell'Ente di assegnazione, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda sanitaria locale. Tale documentazione è conservata dall'Ente nella cartella personale del giovane.

7.3. Tutti i periodi di malattia, infortunio sono registrati nella cartella personale del giovane nella quale è conservata la documentazione relativa.

7.4. Spetta al giovane in SCR, durante i primi 14 o 13 o 12 giorni di malattia, rispettivamente per progetti di 11 o 10 o 9 mesi, l'assegno mensile per l'intero importo. Per il periodo eccedente e per ulteriori 14 o 13 o 12 giorni di malattia, rispettivamente per progetti di 11 o 10 o 9 mesi, l'importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori 14 o 13 o 12 giorni, il giovane in SCR è escluso dalla prosecuzione del progetto, previa adozione da parte dell'Ente titolare del progetto dei provvedimenti di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI". In tal caso il giovane, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al SCR, può fare nuova domanda di servizio civile in uno degli avvisi successivi. Nel caso in cui l'esclusione per malattia avvenga entro i termini di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 è possibile la sostituzione, nel rispetto della graduatoria, con giovani idonei non selezionati.

7.5. Se nel periodo di malattia cadono giorni festivi o giorni di riposo previsti, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza. I giorni festivi e i giorni di riposo previsti, iniziali e terminali di un periodo di assenza per malattia non devono essere compresi nel computo della sua durata.

7.6. L'Ente comunica tramite fax (051/5277086) alla Regione i periodi di malattia eccedenti i 14 o 13 o 12 giorni,

rispettivamente per progetti di 11 o 10 o 9 mesi, entro 2 giorni lavorativi dal loro inizio, al fine di procedere alla decurtazione del compenso e, se del caso, all'esclusione dal servizio, previa adozione da parte dell'Ente stesso dei provvedimenti di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI".

7.7. In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura dell'Ente titolare del progetto di servizio civile alla compagnia assicurativa/broker assicurativo, entro i termini indicati nel contratto assicurativo. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il giovane in SCR dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile presso l'Ente titolare del progetto.

7.8. L'Ente invia alla Regione una tempestiva e dettagliata relazione contenente le informazioni relative alla dinamica dell'incidente occorso al giovane nell'effettuazione del servizio, la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento, il nesso di causalità tra la condotta tenuta dal giovane e l'evento stesso, specificando in particolare la riferibilità del fatto allo svolgimento del servizio.

7.9. Per gli infortuni avvenuti durante l'orario di servizio, e per l'effetto delle attività svolte nel servizio i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell'arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata - il rischio in itinere, infatti, deve obbligatoriamente essere previsto dall'Ente nel contratto di assicurazione - al giovane in servizio civile spetta l'intero assegno per il servizio civile fino a completa guarigione clinica, non oltre la durata del servizio civile. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

8. Tutela della maternità

8.1. Alle giovani in servizio civile in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2002. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17).

8.2. E' altresì consentita la facoltà di astenersi dal servizio a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi allo stesso (art. 20).

8.3. Prima dell'inizio del periodo di divieto di cui all'art.16, lett. a), e all'art. 20 le giovani in servizio civile devono consegnare all'Ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.

8.4. L'astensione dal servizio, sia nel caso previsto dall'art.17 (astensione facoltativa) che nel caso previsto dall'art.16 (astensione obbligatoria) che nel caso previsto dall'art. 20 (flessibilità del congedo per maternità) dovrà a cura dell'Ente essere resa nota tramite fax (051/5277086) alla Regione, come pure la ripresa delle attività di SCR. 8.5. Ai sensi dell'art. 17 lett. b), "condizioni di lavoro o ambienti pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino", la maternità anticipata è consentita a partire da una data certa. A tale fine l'ente deve corredare la richiesta con la seguente documentazione: dichiarazione della struttura nella quale la giovane è impegnata nella quale sono indicate le mansioni svolte dalla giovane con riferimento al progetto nel quale è inserita; impossibilità di assegnare la giovane ad altre mansioni; certificato medico attestante l'incompatibilità delle attività con lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

8.6 Oltre quanto previsto dagli articoli sopra citati, cui fa espressamente riferimento il decreto legislativo n.77 del 2002, non sono contemplati ulteriori benefici post partum, né l'applicazione della disciplina del "congedo parentale" a favore delle giovani in servizio civile. L'astensione dal servizio per maternità non comporta la sostituzione della giovane mediante lo scorrimento della graduatoria, né riduzioni dell'assegno SCR.

9. Guida di automezzi

9.1. E' consentito al giovane porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'ente di assegnazione qualora previsto dal progetto di servizio civile o per l'attuazione degli interventi in esso programmati.

Resta inteso che occorre, da parte degli enti di servizio civile, una precisa programmazione delle attività, degli orari e dei percorsi che i giovani dovranno effettuare, la specifica individuazione dell'automezzo utilizzato, l'assunzione dell'onere dei costi (relativi ad esempio alla spesa per la benzina, per i parcheggi, ecc...), la massima attenzione che la guida avvenga negli orari previsti dalle attività programmate.

9.2 I rischi derivanti ai giovani in servizio civile dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, devono essere coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall'Ente titolare del progetto e consegnata al giovane all'atto della presentazione in servizio. L'Ente potrà stipulare una polizza aggiuntiva per rischi non coperti dal contratto di assicurazione preso a riferimento (corrispondente a quello in uso per il scn) o per innalzare i massimali previsti dalla citata assicurazione.

9.3. Solo nel caso di adeguata copertura assicurativa da parte dell'Ente titolare del progetto, è consentito al giovane in SCR porsi esclusivamente alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'Ente stesso.

9.4. Non è consentito al giovane in SCR porsi alla guida di auto private.

10. Permessi

10.1. Nell'arco dei mesi di attuazione del progetto il giovane in SCR usufruisce di un massimo di 18 o 16 o 14 giorni di permesso, rispettivamente per progetti di 11 o 10 o 9 mesi, per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali ecc..

Di norma i giorni di permesso possono essere fruiti in rapporto al periodo di SCR effettuato (quindi 2 giorni per mese di SCR svolto), fatti salvi i casi di particolare gravità, personale o familiare, sui quali sarà l'Ente titolare del progetto a valutare l'eventuale concessione straordinaria, comunicandola alla Regione con le modalità di cui al precedente punto 4.3.

10.2. Il permesso consente al giovane di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.

10.3. I giovani in servizio civile possono altresì usufruire di permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato che non vanno decurtati dai 18 o 16 o 14 giorni di permesso spettanti nell'arco dei mesi di servizio civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- nel caso di donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione (per un massimo di quattro donazioni se trattasi di ragazzi e per un massimo di 2 donazioni se trattasi di ragazze);

- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;

- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i giovani residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i giovani residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio; 3 giorni se i giovani sono impegnati in progetti in Europa; 5 giorni se i giovani sono impegnati in progetti in paesi extra europei;

- convocazione a comparire in udienza come testimone: 1 giorno.

10.4. Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell'articolazione dell'orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.

10.5. I permessi vengono fruiti dal giovane, in accordo con l'Ente, compatibilmente con le esigenze del monitoraggio

esterno organizzato dalla Regione, la cui partecipazione è obbligatoria, del progetto di servizio e della formazione; di norma debbono essere richiesti all'operatore locale di progetto della sede di attuazione del progetto almeno quarantotto ore prima della data di inizio.

10.6. Non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi.

10.7. Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

10.8. La fruizione di giorni di permesso eccedenti i 18 o 16 o 14 previsti deve essere comunicata dall'Ente alla Regione, che decurta proporzionalmente l'assegno per il SCR; nel caso di assenze oltre i 28 giorni l'Ente titolare del progetto adotta il provvedimento di esclusione dal progetto di cui al capo II, punto 3, della presente "DISCIPLINA DEI DOVERI DEI GIOVANI IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE E DEL LORO RAPPORTO CON GLI ENTI TITOLARI DEI PROGETTI".

11. Orario di servizio

11.1 I progetti devono prevedere un orario di attività non inferiore a:

IPOTESI A) venticinque ore settimanali, ovvero un monte ore di millecento ore o mille ore o novecento ore rispettivamente per i progetti di 11 o 10 o 9 mesi di durata;

IPOTESI B) venti ore settimanali, ovvero un monte ore di 880 ore o 800 ore o 720 ore rispettivamente per i progetti di 11 o 10 o 9 mesi di durata.

11.2. Nel caso in cui il progetto abbia optato per la soluzione del monte ore i giovani in servizio civile dovranno essere impegnati in modo continuativo per almeno dodici ore settimanali (ovvero un diverso orario minimo settimanale indicato a progetto), da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto. I giorni di permesso retribuito non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei mesi di validità del progetto, il giovane dovrà avere effettivamente svolto almeno: IPOTESI A) millecento ore o mille ore o novecento ore oppure IPOTESI B) ottocentottanta ore o ottocento ore o settecentoventi ore, rispettivamente per i progetti di 11 o 10 o 9 mesi di durata ed aver usufruito dei 18 o 16 o 14 giorni di permesso, rispettivamente per i progetti di 11 o 10 o 9 mesi di durata.

11.3. Nelle ore di servizio civile rientra anche il periodo di formazione e il monitoraggio interno e quello esterno organizzato dalla Regione.

11.4. Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i giovani oltre la durata del progetto.

11.5. Il pagamento avviene in modo forfettario per complessivi trenta giorni al mese per ogni mese di durata del progetto, a partire dalla data di inizio.

11.6. L'ente deve mantenere per tutta la durata del progetto il numero di ore settimanali ovvero l'orario di servizio riferito al monte ore dallo stesso previsto.

Sarà cura dell'ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell'arco temporale di riferimento, atteso che per i giovani in servizio civile non è prevista l'applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste. E' quindi compito dell'Ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato.

In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell'orario dei giovani, atteso che sistematiche protrazioni non possono essere consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l'ente si attiverà per fare "recuperare" le ore in più entro il mese successivo, con l'avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei giovani non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell'orario sono comunicate al giovane in servizio civile con un preavviso di almeno 48 ore.

12. Termine del servizio: richiesta attestato

12.1 Hanno diritto ad ottenere l'attestato da cui risulta l'effettuazione del periodo di servizio svolto con l'indicazione dell'Ente e del progetto i giovani che hanno effettuato tutto il periodo di servizio previsto dal progetto ed i giovani assegnati quali subentrati che abbiano portato a termine il progetto.

12.2 L'attestato spetta, altresì, a coloro che hanno svolto un periodo di SCR di almeno 6 mesi.

12.3 L'attestato deve essere richiesto dal giovane per il tramite dell'ente titolare di progetto (o del capofila per le coprogettazioni), utilizzando l'apposito modulo di richiesta.

CAPO II - DOVERI DEL GIOVANE IN SERVIZIO CIVILE REGIONALE

1. Doveri del giovane in servizio civile regionale

1. Il giovane in SCR si impegna a presentarsi per gli adempimenti iniziali presso l'Ente titolare del progetto (o capofila della coprogettazione) alla data indicata nella comunicazione d'avvio (o di subentro). La mancata presentazione del giovane nel luogo ed alla data sopra indicati sarà considerata rinuncia, fatta salva l'ipotesi di comprovata impossibilità derivante da situazioni di forza maggiore.

2. Le modalità operative dell'attività di SCR sono dettagliatamente indicate nel progetto.

3. Il giovane nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto. Lo svolgimento dei compiti relativi alle attività del giovane nell'ambito del progetto dovrà avvenire con la massima cura e diligenza.

In particolare il giovane in servizio civile ha il dovere di:

- a) presentarsi presso la sede di realizzazione del progetto nel giorno indicato nella comunicazione d'inizio servizio (o di subentro) consegnata dall'Ente titolare del progetto unitamente al presente allegato;
- b) comunicare prontamente e per iscritto all'Ente l'eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile;
- c) comunicare tempestivamente, e comunque entro le ore 9 del primo giorno d'assenza, all'Ente, in caso di malattia e di avvio del periodo della maternità, l'assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione medica esclusivamente sui moduli di prescrizione sanitaria rilasciata dai medici di base o dalle strutture della Azienda USL;
- d) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il giovane è inserito, impartite dall'operatore locale del progetto;
- e) partecipare obbligatoriamente alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
- f) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
- g) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede d'attuazione senza autorizzazione dell'operatore locale di progetto;
- h) rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio civile;
- i) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'Ente;
- j) non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato con l'Ente i giorni di permesso entro i limiti consentiti;
- k) interrompere il rapporto di servizio civile, a seguito del provvedimento di revoca del progetto nel quale è inserito, qualora non sussistano le condizioni per il reinserimento presso altro ente per il tempo residuo al raggiungimento dei mesi di servizio di tutti i giovani coinvolti nel medesimo progetto.

2. SANZIONI DISCIPLINARI E CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE

1. In caso di violazione dei doveri sopra richiamati, ferme restando le eventuali ipotesi di responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa, previste dalla normativa vigente, al giovane in SCR sono irrogate le sanzioni disciplinari di seguito elencate in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) rimprovero scritto;
- b) decurtazione dell'assegno di SCR, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio;
- c) esclusione dal servizio.

2. Le sanzioni disciplinari sopraelencate sono irrogate dall'Ente titolare del progetto, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; reiterazione della violazione.

3. Al giovane in servizio civile responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione o omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno di servizio civile regionale per un importo pari a un giorno di servizio.

1. Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione dell'assegno di SCR per un importo pari a un giorno di servizio si applicano al giovane per:

- a) inosservanza delle disposizioni relative all'orario dello svolgimento delle attività e all'assenza per malattia e per maternità;
- b) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con il personale dell'Ente e con gli altri giovani in servizio civile;
- c) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio.

Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della decurtazione dell'assegno di servizio civile regionale fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni di servizio.

1. La sanzione disciplinare della decurtazione dell'assegno di SCR fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10

giorni di servizio si applica al giovane in servizio civile per:

- a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero scritto e della detrazione dell'assegno di importo pari a un giorno di servizio;
- b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive e alle istruzioni fornite dall'operatore locale di progetto o del responsabile locale dell'Ente accreditato;
- c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti.

Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio.

1. La sanzione disciplinare dell'esclusione dal servizio si applica al giovane in servizio civile per:

- a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l'applicazione della sanzione della decurtazione dell'assegno di servizio civile regionale fino ad un massimo pari all'importo corrispondente a 10 giorni;
- b) persistente e insufficiente rendimento del giovane in servizio civile, che comporti l'impossibilità di impegnarlo in relazione alle finalità del progetto;
- c) comportamento da cui derivi un danno grave all'Ente, alla Regione o a terzi;
- d) comportamenti integranti ipotesi che implicino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo;
- e) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio, da cui derivi pregiudizio per gli utenti o la funzionalità delle attività dell'Ente;
- f) assenze ingiustificate o eccedenti i giorni di permesso e di malattia consentiti;
- g) rinuncia per mancata presentazione all'inizio del servizio civile nella data indicata nella comunicazione d'avvio (o di subentro);
- h) il venir meno, nel corso del servizio civile, di uno dei requisiti richiesti dalla normativa o dalla disciplina di riferimento (escluso quello dell'età).

3. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Le sanzioni disciplinari sopra citate devono essere adottate dall'Ente titolare del progetto previa contestazione scritta dell'addebito e successivamente all'avvenuto accertamento dei fatti contestati.

2. La contestazione è effettuata tempestivamente dall'Ente titolare del progetto sulla base di una dettagliata relazione inviata alla Regione e contestualmente resa nota all'interessato, in ordine al comportamento del giovane in servizio civile che si presume costituisca violazione dei doveri sopra richiamati. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell'addebito e la

fattispecie sanzionatoria che si ritiene integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui il giovane in servizio civile, che ha comunque facoltà di essere sentito, ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni. L'Ente titolare del progetto adotta l'eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi quindici giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del giovane in servizio civile.

3. Il provvedimento sanzionatorio deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all'irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all'individuazione della specifica sanzione.

4. Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del giovane in servizio civile nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolta.

PER ACCETTAZIONE

_____ , ____ / ____ / _____

Il Responsabile legale dell'Ente
(o il Responsabile del SCN)

SCHEDA 1 E**CARTA DI IMPEGNO ETICO DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE**

La Regione Emilia-Romagna, in conformità alle finalità della L.R. 20/03, promuove l'esperienza del Servizio Civile Regionale nello spirito di leale collaborazione con lo Stato Italiano e le istituzioni nazionali competenti e organizza tale opportunità di partecipazione alla vita della comunità locale, integrando le disposizioni della normativa nazionale vigente in materia di Servizio Civile Nazionale e considerando in particolare la proposta rivolta ai cittadini stranieri e comunitari una valida occasione di sostegno alla loro integrazione, alla promozione della coesione sociale e quale strumento di pace e convivenza civile tra i popoli e le differenti culture.

La struttura regionale per il Servizio Civile e gli Enti che partecipano ai progetti di Servizio Civile Regionale:

- *sono consapevoli* di partecipare all'attuazione di una legge che ha come finalità il coinvolgimento delle giovani generazioni nella difesa della Patria con mezzi non armati e nonviolenti, mediante servizi di utilità sociale, iniziative di solidarietà e gestione/trasformazione dei conflitti, sia in contesti locali che in ambito internazionale. Servizi tesi a costituire e rafforzare i legami che sostanziano e mantengono coesa la società civile, rendono vitali le relazioni all'interno delle comunità, allargano alle categorie più deboli e svantaggiate la partecipazione alla vita sociale, attraverso azioni di solidarietà, di inclusione, di coinvolgimento e partecipazione, che promuovono a vantaggio di tutti il patrimonio culturale e ambientale delle comunità, e realizzano reti di cittadinanza mediante la partecipazione attiva delle persone alla vita della collettività e delle istituzioni a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale;

- *considerano* che il Servizio Civile Regionale propone ai giovani l'investimento di un anno della loro vita, in un momento critico di passaggio all'età e alle responsabilità dell'adulto, e si impegnano perciò a far sì che tale proposta avvenga in modo non equivoco, dichiarando cosa al giovane si propone di fare e cosa il giovane potrà apprendere durante l'anno di Servizio Civile presso l'ente, in modo da metterlo nelle migliori condizioni per valutare l'opportunità della scelta;

- *affermano* che il Servizio Civile Regionale presuppone come metodo di lavoro "l'imparare facendo", a fianco di persone più esperte in grado di trasmettere il loro saper fare ai giovani, lavorandoci insieme, facendoli crescere in esperienza e capacità, valorizzando al massimo le risorse personali di ognuno;

- *riconoscono* il diritto dei giovani di essere impegnati per le finalità del progetto e non per esclusivo beneficio dell'ente, di essere pienamente coinvolti nelle diverse fasi di attività e di lavoro del progetto, di verifica critica e riprogettazione degli interventi e delle azioni, di non essere impiegati in attività non condivise dalle altre persone dell'Ente che partecipano al progetto, di lavorare in affiancamento a persone più esperte in grado di guidarli e di insegnare loro facendo insieme; di potersi confrontare con l'Ente secondo procedure certe e chiare fin dall'inizio a partire dalle loro modalità di presenza nell'Ente, di disporre di momenti di formazione, verifica e discussione del progetto, proposti in modo chiaro ed attuati con coerenza;

- *chiedono* ai giovani di accettare il dovere di apprendere, farsi carico delle finalità del progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell'Ente indicate nel progetto di Servizio Civile Regionale, aprendosi con fiducia al confronto con le persone impegnate nell'Ente, esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali ed il patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a farlo crescere e migliorarlo;

- *si impegnano* a far parte di una rete di soggetti che a livello nazionale e regionale accettano e condividono le stesse regole per attuare obiettivi comuni, sono disponibili al confronto e alla verifica delle esperienze e dei risultati, nello spirito di chi rende un servizio al Paese ed intende condividere il proprio impegno con i più giovani;

- *condividono* l'idea di un Servizio Civile, come "bene pubblico", che coinvolge la persona in tutto l'arco della sua vita, sia come protagonista dell'esperienza che come beneficiaria di una specifica formazione civica. Un servizio alla collettività da iscrivere tra le realtà che costituiscono il "bene comune" da rigenerare e da rianimare nei territori e per l'intera comunità locale. Per raggiungere questo obiettivo la Regione, attraverso la Legge Regionale 20 del 2003, ha promosso i Coordinamenti Provinciali degli Enti di servizio civile (CO.PR.E.S.C.), che sono associazioni miste pubblico - privato ed originali sistemi partecipativi per accrescere conoscenza, competenza e dignità nella proposta di Servizio Civile;

- *promuovono* l'esperienza di Servizio Civile Regionale proponendola ai cittadini stranieri e comunitari, così come agli adulti, agli anziani e ai minori, con l'obiettivo comune del sostegno all'integrazione, da realizzarsi sia ad un livello interistituzionale (livello regionale, livello

provinciale e distrettuale) che fra le generazioni, i giovani italiani, stranieri e comunitari, gli individui e la propria comunità locale. Una proposta di Servizio Civile radicata nella comunità che aiuti i giovani italiani, comunitari e stranieri a maturare una visione comune dei bisogni e delle risorse esistenti sul territorio, innescando processi di assunzione di responsabilità civica e di impegno per la giustizia. Un percorso finalizzato anche a valorizzare i giovani stranieri e comunitari come protagonisti di azioni di aiuto, di sensibilizzazione, di mediazione culturale e linguistica a favore dei propri connazionali e dell'intera comunità;

- *collaborano* alla costruzione di un Servizio Civile orientato alla promozione del "diritto alla pace", come frutto di un "cammino di pace", che nasce dall'esperienza maturata con gli obiettori di coscienza, frutto della giustizia e della solidarietà, della cooperazione fra i popoli e della riconciliazione. Insomma, come esperienza conseguente ad un vasto insieme di scelte e pratiche nonviolente che nel loro complesso contribuiscono a costruire futuri di pace in Emilia-Romagna e nel mondo. Un'esperienza di cittadinanza che coinvolge responsabilità e doveri pubblici, impegna dimensioni personali e collettive, riguarda una dimensione educativa e formativa complessa.

Il Responsabile Servizio Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale, terzo settore, servizio civile _____

Il legale rappresentante dell'Ente _____

Il giovane in SCR _____